REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESPLETAMENTO E PER I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI DEI CONCORSI

S.E.C.E.S. - s.r.l.
Società Editoriale Commerciale Enti Siciliani
Via Trieste, 63 - Tel. (0941) 21320 - 98066 PATTI (Me)

Il presente regolamento, composto da n. 70 Articoli a stampa

è stato approvato dal Consiglio Comunale il 12-2-1993 con atto n. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE

La predetta delibera è stata riscontrata legittima dalla C.P.C. nella seduta del 26-3-93

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 21-4-93 al 5-5-93

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n. 6 del 12-02-1993
IL SINDACO IL SEGRETARIO

TITOLO I
MODALITA' DI ACCESSO

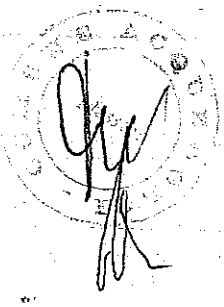

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1
OGGETTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347, e del D.P.R.S. 3.2.1992, per l'applicazione della L.R. n. 12 del 30.4.1991, e dell'art. 21 della L.R. 29.10.1985, n. 41, ha per oggetto:

- Le modalità per le assunzioni disciplinate dalla L.R. n. 12 del 30.4.1991;
- Le modalità per le selezioni per i posti riservati;
- Le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti vacanti;
- I criteri di valutazione delle prove di esame e dei titoli;
- La disciplina dello svolgimento dei concorsi.
- Le modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici.

Articolo 2
NORME DI ACCESSO

Per l'assunzione dei dipendenti comunali si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 12 del 30.4.1991.

Restano salve le vigenti disposizioni per la copertura dei posti a mezzo concorsi interni e i processi di mobilità previsti dai decreti ricettivi del contratto di lavoro per il personale degli EE.LL.

L'accesso può avvenire tramite procedure:

- A) **Pubbliche**, cui possono accedere tutti coloro che siano in possesso dei requisiti generali e, se richiesti, anche di quelli speciali;
- B) **interne**, cui possono accedere solamente coloro che si trovino in servizio di ruolo presso questa amministrazione.
- C) **riservate**, cui possono accedere solamente coloro che appartengono a determinate categorie di persone.

Articolo 3
APPLICAZIONE DI NORME

Oltre alle citate norme di carattere generale e a quelle emanate dall'Assessore EE.LL. in applicazione delle vigenti norme in materia di concorsi, si applicano le norme contenute nel presente regolamento.

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali per il cui accesso è previsto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5 maggio 1991 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali per il cui accesso è previsto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5 maggio 1991 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Restano, comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

Per le selezioni per l'accesso ai posti riservati si applicano le disposizioni previste dal capo V° del titolo II°.

Aggiunte e variazioni

Articolo 4
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AI PUBBLICI IMPIEGHI

Ai sensi dell'art. 216 del vigente O.EE.LL. per l'ammissione ai pubblici impieghi occorre possedere i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Sono fatte salve le disposizioni di legge che elevano il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni.

Si prescinde, in ogni caso, dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso cui si trovavano in pianta stabile.

c) Idoneità fisica all'impiego: i candidati devono essere di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti ed imperfezioni che, in relazione al posto da ricoprire, possano influire sul rendimento in servizio.

Gli opportuni accertamenti verranno effettuati dall'Amministrazione prima dell'ammissione in servizio.

Il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dagli Enti e loro Consorzi, dalle Comunità montane, dalle UU.SS.LL., dalle Aziende di cura, soggiorno e turismo, dalle Università agrarie e associazioni agrarie, dalle I.P.A.B. e dagli altri Enti pubblici può essere dispensato dalla visita medica.

d) Titolo di studio richiesto per l'accesso alle varie qualifiche funzionali.

Per l'ammissione a determinati posti possono essere richiesti particolari requisiti, previsti da leggi speciali o dal vigente regolamento organico, che saranno indicati nel bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, o nelle ipotesi di ricorso per le assunzioni alle procedure di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, alla data della delibera che indice la selezione.

Articolo 5
INAMMISSIBILITA'

Non possono essere assunti coloro che:

- sono esclusi dall'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 2 della legge 7.10.1947, n. 1058, salvi i casi contemplati dall'ultimo comma del medesimo articolo;
- sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- sono stati dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro, giusto ultimo comma dell'art. 2 del D.P.R. 3.5.1957, n. 686.

Articolo 6
TITOLI VALUTABILI

Sono valutabili per la formazione delle graduatorie i titoli previsti dal presente regolamento e, per i concorsi per soli titoli dal decreto dell'Assessore EE.LL. ai sensi dell'articolo 5, commi secondo e terzo, della L.R. 30.4.1991, n. 12.

Articolo 7
POSTI DISPONIBILI

Ferme restando le riserve di legge, si considerano disponibili:

a) I posti vacanti alla data del bando di concorso;

b) I posti che risulteranno vacanti per effetto di collocamento a riposo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Aggiunte e variazioni

Articolo 8
ASSUNZIONE

L'assunzione nei posti disponibili deve avvenire entro trenta giorni dall'esecutività del relativo provvedimento, semprechè i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria in base alle vigenti disposizioni.

Articolo 9
RISERVA DI POSTI

Per la riserva a favore del personale interno si applicano le vigenti norme contenute nei Decreti del Presidente della Repubblica o in Leggi Nazionali o della Regione Siciliana.

Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, possono essere coperti dagli esterni.

In ogni caso devono essere tenute presenti le norme statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 10
POSTI DA RICOPRIRE CON PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE

Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo precedente, i profili professionali che, concordati con le organizzazioni sindacali, devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Amministrazione, mediante procedure concorsuali interne, saranno indicati in apposito provvedimento che verrà adottato da questo Ente.

Aggiunte e variazioni

CAPO II
NORME GENERALI PER I CONCORSI

Articolo 11
BANDO DI CONCORSO

La volontà dell'Amministrazione di procedere al concorso è portata a conoscenza e diffusa tramite apposito bando il cui testo è approvato dal consiglio con lo stesso provvedimento di indizione della procedura.

Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non per deliberazione consiliare, assunta prima della scadenza del bando e con contestuale protrazione del termine di presentazione delle istanze per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando.

I concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili devono essere banditi entro 45 giorni dalla loro vacanza o dal momento in cui risulteranno disponibili ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 12
CONTENUTO DEL BANDO

Il bando di concorso deve indicare:

1) Le modalità del concorso ed i criteri di valutazione delle prove, nonchè l'espressa indicazione dei titoli valutabili ai fini della graduatoria e che debbono essere allegati alla domanda di partecipazione;
2) La descrizione del profilo professionale, con accanto la qualifica funzionale di appartenenza;
3) Il trattamento economico lordo assegnato inizialmente al profilo professionale stesso, con l'indicazione di tutti gli emolumenti continuativi ad esso spettanti ed eventuali prestazione in natura;
4) Il numero dei posti messi a concorso e di quelli riservati al personale in servizio, alle categorie protette di cui alla legge 482/68 e ad altre particolari categorie di cittadini;
5) I requisiti essenziali richiesti per la partecipazione dall'esterno, siano essi di valenza generale, che di studio o professionalità richiesti dal posto messo a concorso;
6) L'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso;
7) I requisiti e le condizioni per la partecipazione del personale interno;
8) L'indicazione delle dichiarazioni di legge da inserire nella domanda di ammissione, precisando per quanto riguarda quella attinente alle eventuali condanne riportate, che comunque essa è da rendere anche in assenza di condanne o procedimenti penali in corso;
9) L'indicazione delle dichiarazioni da inserire nella domanda di ammissione, relativamente ai titoli ed ai requisiti richiesti, compresa l'idoneità fisica, che saranno accertati al momento dell'approvazione della graduatoria.
10) L'obbligo, da osservare a pena di decadenza, di far pervenire l'istanza di ammissione ed i documenti a mezzo del servizio postale mediante raccomandata;
11) Il termine per la presentazione della domanda, intendendosi esso riferito alla data del timbro postale dell'inoltro del plico mediante raccomandata A.R;
12) Le procedure concorsuali che saranno seguite.

Vedi 2° comma art. 20 del presente regolamento.

Articolo 13
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando di concorso deve essere pubblicato integralmente, oltre che all'albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Copia del bando è inviata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici provinciali dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, del Comitato Orfani di Guerra e alle altre Associazioni previste dalle particolari disposizioni vigenti in materia.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Aggiunte e variazioni

Del bando di concorso deve essere dato avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, non inferiore a giorni trenta, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Articolo 14
PROROGA O RIAPERTURA DEI TERMINI

Il Consiglio Comunale, per motivi di pubblico interesse, può, con provvedimento motivato, prorogare il termine di scadenza dei concorsi ovvero riaprirli, qualora la Commissione giudicatrice non si sia insediata.

Articolo 15
CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda di ammissione redatta in carta LIBERA legale e indirizzata al Sindaco, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) cognome, nome, domicilio o recapito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (richiesta soltanto per il candidato di sesso maschile);
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) l'Amministrazione pubblica da cui eventualmente dipende, con l'indicazione della data di assunzione e dell'attuale qualifica ricoperta;
i) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato cui il concorso si riferisce. Gli invalidi dovranno dichiarare di non avere lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella 7° e 8° categoria della tabella A) di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
l) il titolo di studio in possesso e richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data del conseguimento, dell'Istituto che lo ha rilasciato e della votazione riportata;
m) di aver diritto all'eventuale elevazione del limite di età, con l'indicazione dei motivi e dei relativi documenti probatori.
n) l'eventuale possesso di ogni altro titolo o requisito che non concorre direttamente alla formazione della graduatoria, ma costituisce mero presupposto di partecipazione al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) Tutti i titoli e ogni altro requisito , valutabile per la formazione della graduatoria
2) La ricevuta dell'effettuato versamento della tassa di concorso;
3) Un elenco in carta semplice in duplice copia, di cui una sarà restituita dopo il riscontro, dei titoli prodotti.

La firma degli aspiranti dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).

Per i dipendenti della pubblica Amministrazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante del corpo cui appartengono.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Aggiunte e variazioni

Articolo 16
REGOLARIZZAZIONE FORMALE DELLA DOMANDA

Il capo dell'amministrazione provvede alla compilazione dell'elenco dei candidati le cui domande risultino formalmente in regola ai fini della verifica di cui all'ultimo comma del successivo art. 24.

La regolarizzazione formale della domanda deve avvenire prima dell'approvazione della graduatoria.

L'omissione od incompletezza di una o più delle indicazioni di cui all'articolo precedente non determinano esclusione del concorso ma di esse è consentita la regolarizzazione, su richiesta dell'Amministrazione, entro il termine di decadenza da questa fissato, mediante produzione di dichiarazione integrativa con firma autenticata con le stesse modalità della domanda.

La regolarizzazione formale non è necessaria laddove il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito in altra dichiarazione afferente ad altro requisito.

Qualora la sottoscrizione del candidato apposta sulla domanda di ammissione non risulti debitamente autenticata, o vistata per coloro che sono già impiegati di Pubblica Amministrazione, essa può essere regolarizzata mediante produzione, su richiesta dell'Amministrazione, di un'altra domanda con la firma debitamente autenticata, entro il termine fissato a pena di decadenza dall'Amministrazione stessa.

Comportano l'esclusione dal concorso e in ogni caso non possono essere regolarizzati:

1) il mancato pagamento della tassa;
2) l'omissione o incompletezza delle generalità, della data di nascita e del recapito;
3) il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda.

Non è ammessa l'integrazione dei titoli successivamente alla scadenza del termine di spedizione della domanda.

Articolo 17
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda e tutti i documenti devono essere spediti soltanto tramite il servizio postale mediante raccomandata A.R., entro il termine di scadenza.

La consegna diretta all'Ufficio è consentita solo per i partecipanti ai concorsi interni.

Ove il termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno feriale seguente.

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero, il termine deve intendersi prorogato automaticamente a quello successivo alla sua cessazione. Di tali circostanze sarà richiesta dall'Amministrazione attestazione alla Direzione del locale ufficio postale.

Articolo 18
IMPOSTA DI BOLLO

A decorrere dal 1° gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Aggiunte e variazioni

CAPO III
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Articolo 19
COMPOSIZIONE

La commissione è composta da cinque componenti, in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazione professionale relativi alle materie oggetto della prova di esame, e da un segretario.

I componenti sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura di questa amministrazione, tra gli iscritti negli appositi elenchi predisposti dall'Assessore regionale agli EE.LL..

La corrispondenza fra le materie di esame e le qualificazioni professionali dei componenti, determinata ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Regione del 3.2.1992, è riportata nell'allegata tabella (all. A).

I consiglieri comunali e gli amministratori di questo Comune non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da questo ente.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni.

Articolo 20
PROCEDURA PER LA NOMINA

Per il sorteggio si seguirà il procedimento previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R.S. del 3.2.1992.

La data, l'ora e il luogo del sorteggio saranno pubblicizzati mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi più frequentati del Comune; inoltre saranno indicati nel relativo bando di concorso.

La commissione deve essere nominata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Effettuate le operazioni di estrazione a sorte, il segretario comunale, come previsto dall'art. 9 del D.P.R.S. del 3.2.1992, comunicherà alla G.M. e agli interessati l'avvenuto sorteggio, con le avvertenze di cui alle lett. a), b), c) e d) dello stesso art. 9.

Acquisite le accettazioni, la Giunta Municipale delibererà la nomina della commissione contestualmente a quella del segretario, da scegliersi fra i funzionari in servizio presso questo ente, che abbiano titolo di studio non inferiore a quello richiesto per il concorso.

Le nomine dovranno essere notificate dal sindaco entro 8 giorni dalla esecutività della delibera, unitamente all'avviso di convocazione per l'insediamento, da fissare entro 15 giorni dalla data della nomina.

Articolo 21
COMMISSIONE E COMITATO DI VIGILANZA

La commissione esaminatrice vigilerà anche nella fase preliminare relativa ai quiz bilanciati, previsti dal terzo comma dell'art. 21 della L.R. n. 41 del 1985, assumendo quindi i poteri di commissione di vigilanza.

In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, siti in uno o più edifici, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati - con provvedimento del Capo dell'Amministrazione - appositi comitati con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari amministrativi dell'Ente.

Le operazioni e gli adempimenti di cui al precedente comma devono risultare da apposito verbale sottoscritto dai componenti e dal segretario del comitato.

Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna del verbale anzidetto e degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del concorso.

Articolo 22
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento:

a)- verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all'art. 3, commi secondo, sesto, ottavo e nono, della legge regionale 30.4.1991, n. 12;

b)- eleggere il presidente e il vicepresidente.

Fino all'elezione del presidente , la commissione è presieduta dal componente più anziano per età.

Alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/1991 e di eventuali situazioni di incompatibilità si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/1968.

Le dichiarazioni, debitamente firmate dagli interessati ed autenticate dal segretario della commissione fanno parte integrante del verbale di seduta.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, purchè sia presente il presidente o il vice presidente.

La commissione esprime un voto complessivo nei limiti del punteggio assegnato, che viene suddiviso in parti uguali fra i componenti presenti.

La commissione deve definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

La giunta municipale, su richiesta motivata della stessa commissione, potrà prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di sessanta giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi, la giunta deve dichiarare la decadenza e procedere alla nomina di una nuova commissione.

Gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute restano salvi e costituiscono fase procedurali del concorso interamente compiute.

I termini di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o per titoli ed esami nei quali abbiano partecipato più di duecento candidati.

Articolo 23
COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Ai componenti e al segretario spettano, se in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione;

Ai predetti spettano, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12/91, i compensi previsti, al momento della nomina, per le comissioni giudicatrici presso l'amministrazione regionale.

Per la prova pratica di idoneità, di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 27.12.1988, il compenso è pari al....50.....% di quello di cui al comma precedente. Per i concorsi per soli titoli il compenso è pari al....50.....% di quello di cui al secondo comma.

Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti verranno corrisposti solo le indennità e i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo.

Articolo 24
CESSAZIONE DALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE

Cessa di far parte della commissione il componente che:

a) egli stesso o la moglie sia parente fino al quarto grado con uno o più candidati;

b) egli stesso o la moglie abbia lite pendente o rilevanti interessi con uno o più candidati.

Nei casi di cui al precedente comma ogni candidato può proporre la ricusazione circostanziata del componente, sulla quale delibera la Giunta entro quindici giorni dalla presentazione della proposta di ricusazione stessa.

All'atto dell'insediamento o dopo l'espletamento delle prove a mezzo quiz i componenti la commissione e il segretario, presa visione dell'elenco dei candidati, dichiarano a verbale se ricorrano o meno motivi di incompatibilità o di cessazione.

Aggiunte e variazioni

Articolo 25
SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.

La commissione deve procedere alla presa di atto e alla specificazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla revisione delle prove scritte, all'effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali ed alla formulazione della graduatoria dei candidati idonei.

I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi.

Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la commissione.

Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto che deve essere allegato al verbale.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

TITOLO II
PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26
QUIZ, PROVE SCRITTE, PRATICHE ED ORALI: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

I candidati devono essere avvisati con lettera raccomandata A.R. o mediante notifica tramite messo comunale, del luogo e della data delle prove almeno 20 giorni prima della data stessa.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il Presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza dispone che il segretario della commissione, coadiuvato dal personale di assistenza, proceda all'appello nominale e al riconoscimento dei concorrenti e al loro collocamento in modo che non possano comunicare tra loro. Al momento della presentazione alle prove d'esame ciascun candidato produce idoneo documento di identità corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha presentato la domanda nei termini previsti dal relativo bando.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle norme del presente regolamento.

Articolo 27
CONCORSI E PROVE SELETTIVE: CRITERI GENERALI

L.R. 30-4-91 n° 12 Circ. Ass. CC-LL. 16-11-91 n.12

Nei concorsi per titoli ed esami o per titoli e quiz selettivi, e nelle prove d'idoneità, la specificazione dei criteri generali si effettua prima dell'espletamento della prova.

La commissione esprime un voto complessivo nei limiti del punteggio assegnato, che viene suddiviso in parti uguali fra i Commissari presenti.

La valutazione dei titoli è effettuata sulla scorta di quelli presentati. Qualora gli stessi non consentano una valutazione certa non saranno presi in considerazione.

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima della sua correzione, tralasciando la valutazione dei candidati non presentatisi a sostenere la prova scritta. In ogni caso la Commissione dovrà motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli o di alcuno di essi.

La votazione complessiva è determinata sommando al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli la votazione della prova scritta, la votazione conseguita nella prova pratica e la votazione conseguita nella prova orale.

Qualora le prove siano state due o più, la votazione da sommarsi con il punteggio dei titoli sarà quella risultante dalla media aritmetica delle votazioni attribuite in ciascuna delle due o più prove.

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di *quiz* sulle materie d'esame tesi ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo da ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

In questo caso la commissione esaminatrice assumerà i poteri di commissione di vigilanza.

I quiz a scelte multiple, predisposti, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 12/91 da (*) e dallo stesso corretti, in numero non inferiore a 100, fra cui subito prima della prova sarà sorteggiato un blocco di 25 quiz uguale per tutti i concorrenti, verranno pubblicizzati mediante affissione all'albo pretorio e in visione nell'ufficio di segreteria a disposizione dei candidati, cui sarà dato avviso almeno 20 giorni prima della prova.

Per i concorsi o le selezioni a posti per i quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e una specifica professionalità, la prova selettiva verrà effettuata dalla commissione prevista dall'art. 6, comma 6 del D.P.C.M. 27.12.1988, con le modalità indicate nel successivo capo III.

CAPO II
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME

Articolo 28
VALUTAZIONE PROVA SELETTIVA A QUIZ

La prova selettiva a quiz si considera superata qualora il candidato abbia fornito risposta esatta al almeno il 90% dei quesiti formulati, nel tempo fissato dalla commissione proporzionalmente al numero dei quesiti.

Articolo 29
PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

La commissione dispone complessivamente di 50 punti per ogni prova di esame e di 50 punti per i titoli.

In relazione al numero delle prove che i candidati devono sostenere, i punti delle prove di esame sono così ripartiti:

- Prova scritta: punti 50
- Prova pratica: punti.....50
- Prova orale: punti.....50

Il superamento di ciascuna delle prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente al punteggio di almeno 30/50.

La valutazione di merito delle varie prove giudicate sufficienti è espressa dal punteggio compreso tra 30 e 50 cinquantesimi.

Articolo 30
SUDDIVISIONE PUNTEGGIO TITOLI

Il punteggio dei titoli è così suddiviso:

Categoria 1 - titoli di studio: punti 25
Categoria 2 - titoli di servizio: punti 20
Categoria 3 - titoli vari e curriculum: punti 5
Totale 50

Articolo 31
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

D.A. EE.LL 3-2-92

I titoli di studio valutati sono: 1) scuola dell'obbligo; 2) licenza di scuola media superiore; 3) laurea.

Altri diplomi, attestati ecc... saranno valutati nella categoria 3 - Titoli vari.

I punteggi assegnati a questa categoria sono ripartiti in sottocategorie come segue:

- Sottocategoria 1/A

Per la valutazione delle votazioni ottenute nel titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso il punteggio assegnato verrà conferito proporzionalmente ai punti di votazione esistenti fra il minimo ed il massimo di votazione possibile.

- Sottocategoria 1/B

E' riservata per il titolo di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso o alla prova selettiva, purchè strettamente attinente alla professionalità richiesta.

I punteggi riservati alla sottocategoria saranno sempre attribuiti in modo proporzionale con i punteggi esistenti fra il minimo sufficiente alla acquisizione del titolo ed il massimo della votazione prevista dall'ordinamento.

(*) 1) - Alla predisposizione dei quiz provvede l'Amministrazione direttamente o incaricandone un istituto universitario o di alta specializzazione, secondo le procedure di legge. In questo caso un'apposita convenzione regoleraà i rapporti tra l'istituto e l'Amministrazione.

2) -I quiz devono essere formulati in modo da consentire una risposta univoca e a struttura essenziale. Essi possono essere,altresì,a risposta multipla. In quest'ultimo caso devono essere indicate almeno 3 risposte, di cui una esatta.

3) -Nel caso in cui l'Amministrazione intende provvedere direttamente alla predisposizione dei quiz, costituisce apposito gruppo di esperti che sarà responsabile di tutte le operazioni relative allo svolgimento della prova preliminare attribuite, in base al presente regolamento, agli esperti dell'Istituto specializzato.

Aggiunte e variazioni

- Sottocategoria 1/C

Per la valutazione di titolo di studio di rilievo superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non attinente specificamente alla professionalità richiesta ma, comunque, attestante arricchimento della stessa.

Il riparto dei punti nelle sottocategorie indicate deve essere fatto in modo che siano privilegiati nella valutazione i titoli professionali strettamente inerenti al profilo professionale richiesto.

I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quella richiamata dalla professionalità richiesta non possono essere valutati in questa categoria.

Articolo 32

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI TITOLI DI SERVIZIO

D.A. EE.LL. 3.2.92

I punti riservati alla categoria titoli di servizio sono ripartiti in varie sottocategorie in modo da rendere valutabile, nel periodo di tempo massimo fissato, il servizio reso in posizioni diverse.

I punteggi attribuibili alle varie sottocategorie debbono intendersi frazionabili per mesi interi. In caso di più servizi appartenenti alla medesima sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata.

La valutazione del servizio sarà fatta a mese, tenendo conto delle frazioni superiori a gg. 15 e trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite.

In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente.

I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno.

La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi sino a quelli via via espletati per il periodo di tempo considerato.

E' valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende pubbliche purchè nei certificati rilasciati sia esattamente indicata la posizione di lavoro e le funzioni svolte.

Sono valutate soltanto le attività svolte con qualifica funzionale non inferiore di tre livelli a quella cui inerisce il concorso.

Articolo 33

VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI

D.A. EE.LL. 3.2.92

In questa categoria vengono valutati le pubblicazioni, gli encomi, le specializzazioni in attività tecnologiche di sussidio manuale (dattilografia, stenografia e simili), i corsi di perfezionamento su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purchè sia certificato il superamento della prova finale, l'idoneità in concorsi per esami purchè di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso, il servizio reso presso enti pubblici in regime giuridico di «locatio operis», ecc.

Dovrà assegnarsi almeno il 30% del punteggio riservato alla categoria, alla valutazione dei corsi di perfezionamento o aggiornamento conclusi con esami su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso.

La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla commissione in posizione di equità ed in relazione alla validità e importanza del titolo per il profilo professionale di cui trattasi.

Articolo 34

VALUTAZIONE PUBBLICAZIONI E ALTRE ATTIVITA'

D.A. EE.LL. 3.2.92

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente indicata, in relazione alla originalità della ricerca scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza de lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Deve peraltro, darsi accurata ponderazione ai seguenti parametri:

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Aggiunte e variazioni

- data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
- che le pubblicazioni contengono mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiamo contenuto solamente compilativo e divulgativo, ovvero ancora costituiscono monografie di alta originalità.

Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi l'idoneità ed i tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi in posizioni funzionali inferiori o in concorsi per soli titoli.

Nel caso di insignificanza del curriculum stesso, non verrà attribuito alcun punteggio.

Articolo 35
PUNTEGGIO DEI TITOLI DI STUDIO

Il punteggio dei titoli di studio è a sua volta così suddiviso nelle seguenti sottocategorie, ai sensi dell'articolo 31

1) **Sottocategoria 1/A** -

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso; complessivi punti 18 modulati come segue:

TITOLI ESPRESSI IN DECIMI		TITOLI ESPRESSI IN SESSANTESIMI		TITOLI ESPRESSI CON GIUDIZIO COMPLESSIVO	TITOLI DI LAUREA		VALUTAZIONE
da	a	da	a		da	a	
6.00	6.49	36	39	sufficiente	66	70	punti 6
6.50	7.49	40	45	buono	71	85	punti 10
7.50	8.49	46	54	distinto	86	100	punti 14
8.50	10.00	55	60	ottimo	101	110	punti 18

2) **sottocategoria 1/B** -

Titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso (si valuta un solo titolo); complessivi punti 5 modulati come segue:

TITOLI ESPRESSI IN DECIMI		TITOLI ESPRESSI IN SESSANTESIMI		TITOLI ESPRESSI CON GIUDIZIO COMPLESSIVO	TITOLI DI LAUREA		VALUTAZIONE
da	a	da	a		da	a	
6.00	6.49	36	39	sufficiente	66	70	punti 2
6.50	7.49	40	45	buono	71	85	punti 3
7.50	8.49	46	54	distinto	86	100	punti 4
8.50	10.00	55	60	ottimo	101	110	punti 5

3) **sottocategoria 1/C** -

Titolo di studio non valutato nelle sottocategorie precedenti; complessivamente punti 2 così ripartiti:

- Per titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione .....punti 1
- Altro titolo di studio.....punti 1

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Aggiunte e variazioni

Articolo 36

PUNTEGGIO DEI TITOLI DI SERVIZIO

Il punteggio dei titoli di servizio è a sua volta suddiviso nelle seguenti sottocategorie ai sensi dell'art. 32:

1) - **Sottocategoria 2/A.**

Per il servizio di ruolo presso le pubbliche Amministrazioni reso in posti di qualifica e funzioni superiori o analoghe a quella dei posti messi a concorso, saranno assegnati per ogni anno di effettivo servizio punti 3 e fino ad un massimo di anni cinque, pertanto in complesso punti 15.

Il servizio fuori ruolo sarà valutato in misura pari al 50%.

2) - **Sottocategoria 2/B.**

Per il servizio di ruolo presso pubbliche Amministrazioni reso con qualifica e funzioni inferiori o non analoghe a quelle dei posti messi a concorso, per ogni anno di servizio punti 1 e fino ad un massimo di anni cinque, pertanto saranno assegnati in complesso punti 5.

Il servizio fuori ruolo sarà valutato in misura pari al 50%.

Ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 14.2.1964, n. 237, così come modificato dall'art. 22 della legge 24.12.1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare o di richiamo alle armi sono valutati come servizio di ruolo nel modo seguente:

- in posizione superiore o analoga per i concorsi fino alla IV qualifica funzionale;
- in posizione analoga il servizio prestato in qualità di ufficiale per concorsi dalla V qualifica in poi;
- in posizione inferiore, il servizio in qualità di sottoufficiale o militare semplice per i concorsi dalla V qualifica in poi.

Articolo 37

PUNTEGGIO DEI TITOLI VARI E DEL CURRICULUM

Il punteggio dei **titoli vari e del curriculum** è a sua volta suddiviso come segue e attribuito dalla commissione ai sensi degli articoli 34 e 35 per quei titoli non rientranti nelle precedenti categorie ma che comunque denotino l'attitudine del candidato in relazione al posto messo a concorso.

1) - Sottocategoria 3/A **Titoli vari**: per ogni titolo punti 0,50 e fino ad un massimo di punti 3
2) - Sottocategoria 3/B **Curriculum**: fino ad un massimo di punti 2

Articolo 38

PUNTEGGIO CONCORSI INTERNI

Nei concorsi interni il punteggio attribuito tiene conto delle sanzioni disciplinari subite dal candidato nei 5 anni antecedenti il termine massimo fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione. A tale fine si procede ad accertamenti sul fascicolo personale e ci si avvale di certificazione interna ad opera del responsabile del servizio personale.

Articolo 39

SVOLGIMENTO PROVE A QUIZ O SCRITTE

La commissione deve stabilire la data della prova a quiz o scritta, la cui comunicazione a cura del presidente dovrà avvenire ai sensi del precedente art. 26.

I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prova, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica.

Per le prove successive alla prima è data facoltà alla Commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta comunicazione, prova sottoscritta dai singoli concorrenti.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Articolo 40
DURATA PROVE A QUIZ O SCRITTE

Per lo svolgimento delle prove scritte la Commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, un termine massimo non inferiore a tre ore.

Per lo svolgimento dei Quiz selettivi, la durata sarà fissata dalla Commissione vigilatrice in rapporto al numero dei quesiti.

I termini di cui sopra debbono essere comunicati ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo del tema, del questionario o del quiz da svolgere.

Articolo 41
MODALITA' DI ESPLETAMENTO PROVE SCRITTE

La commissione, immediatamente prima dell'espletamento di ciascuna prova scritta, predisporrà almeno tre temi concernenti le materie oggetto della prova stessa, contrasegnandoli con numeri progressivi. I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di uguale colore e dimensioni, che vengono sigillate e firmate esternamente, sui lembi di ciascuna dai componenti la commissione e dal segretario.

Ammessi i candidati nel locale degli esami, il presidente, fatta constatare l'integrità della chiusura delle buste, fa sorteggiare, da uno dei candidati indicato da loro stessi, il tema che formerà oggetto della prova. Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.

Nel caso in cui i locali degli esami siano più di uno, il testo della prova da svolgere ed il tempo a disposizione vengono comunicati ai candidati dai componenti che devono presenziare alla prova.

Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'Ente e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

Ai candidati sono, altresì, consegnate due buste di differente grandezza: nella busta più piccola è contenuto un foglietto, sul quale vanno scritte le generalità del candidato.

Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata, motivatamente, seduta stante e verbalizzata - i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge e di dizionari.

Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario.

Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, che non può avvenire prima che sia trascorso metà del tempo assegnato, il candidato non può uscire dalla sala degli esami, tranne che per recarsi nei servizi che devono essere efficacemente vigilati.

Articolo 42
ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DELLA COMMISSIONE

Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza sottoscrizione nè altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel foglietto piccolo che inserisce e chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il candidato chiude e consegna ai membri della commissione in quel momento presenti, i quali appongono sul lembo di chiusura la propria firma.

Al termine della prova scritta, tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura, dai membri della commissione presenti e dal segretario.

Tali plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione all'inizio della procedura relativa alla valutazione della prova scritta.

Il presidente della commissione provvede alla distribuzione degli elaborati in numero uguale tra la commissione. Detti elaborati vengono presi in consegna dal segretario della commissione e chiusi in plichi sigillati e siglati dai componenti delle stesse.

Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.

Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni dei singoli elaborati.

Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Se la Commissione abbia acquisito certezza che qualche lavoro sia in tutto o in parte copiato, annulla la prova del concorrente al quale appartiene l'elaborato.

Deve essere annullata la prova dei concorrenti che, comunque, non abbiano conservato, nell'elaborato, l'anonimato o che abbiano aggiunto segni distintivi nell'eleborato.

Ove la commissione stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime viene comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre sessanta giorni dal termine della valutazione della prova scritta ed almeno venti giorni prima delle successive prove.

Articolo 43
VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E AMMISSIONE ALLE PROVE SUCCESSIVE

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 30/50.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

Sono ammessi alle prove successive i candidati che abbiano conseguito detti punteggi.

I candidati che conseguiranno l'ammissione riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alle prove successive sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Articolo 44
MODALITA' SVOLGIMENTO PROVA PRATICA

Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti preparando almeno tre prove, che saranno formulate, sorteggiate e comunicate con le stesse modalità di cui al precedente art. 41.

La commissione, tramite l'amministrazione comunale, mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova.

Articolo 45
PROVA ORALE

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito una valutazione di sufficienza nelle prove scritte e pratiche, intendendosi sufficiente la votazione pari almeno a 30/50.

L'esame orale si svolge nel giorno stabilito dalla commissione e la prova orale si deve svolgere in presenza del pubblico; il presidente della commissione stessa dispone l'allontanamento dei presenti dall'aula in cui si svolgono gli esami per il tempo necessario al voto.

Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata, la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati, che verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.

La commissione quindi predisporrà almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono i candidati da esaminare per ogni seduta, più due.

Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.

I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse - non siglate - di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute.

Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.

Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante.

Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

L'esito della prova pratica verrà reso noto mediante affissione giornaliera e subito dopo l'espletamento della stessa.

Aggiunte e variazioni

CAPO III°
ASSUNZIONI FINO AL QUARTO LIVELLO (Art. 1, L.R. 12/91)

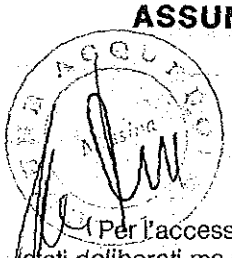

Articolo 46
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO

Per l'accesso ai posti fino al quarto livello, vacanti e disponibili compresi quelli per i quali, sono stati deliberati ma non ancora banditi i relativi concorsi, si applicheranno l'articolo 1 della L.R. 12 del 30.4.1991, le norme del presente capo, e quelle procedurali del presente regolamento.

Articolo 47
ASSUNZIONI TRAMITE GLI UFFICI DI LAVORO

Le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche e profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, cioè il titolo di studio che si consegue a chiusura del ciclo della scuola dell'obbligo, verranno effettuate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle relative disposizioni di attuazione, compreso il D.P.C.M. 27.12.1988, salva l'osservanza delle disposizioni sul collegamento obbligatorio.

La richiesta ai competenti uffici del lavoro è deliberata dalla Giunta Municipale in esecuzione al programma annuale delle assunzioni.

Articolo 48
ASSUNZIONI TRAMITE SELEZIONE

L'accesso ai posti per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e di una specifica professionalità avverrà, ai sensi dell'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione, mediante richiesta di avvio a selezione all'ufficio del lavoro competente, avanzata con delibera della Giunta Municipale in esecuzione al programma annuale delle assunzioni.

La selezione consiste in prove pratiche attitudinali e sperimentazioni lavorative, senza alcuna valutazione emulativa, risolventesi semplicemente in un giudizio di idoneità sulla base degli appositi indici di riscontro contenuti nella allegata tabella (allegato A).

Essa verrà effettuata dall'apposita commissione prevista dall'art. 6 del D.P.C.M. 21.12.1988 e con le modalità indicate nel medesimo decreto.

Alla commissione, nominata dalla Giunta Municipale in base ai requisiti e qualificazioni professionali riportati nell'allegata tabella (allegato A), e alla sua attività si applicheranno le norme del presente regolamento se in quanto compatibili.

Il personale interno partecipa alle prove selettive prima dei lavoratori avviati dall'ufficio del lavoro.

Articolo 49
ASSUNZIONI FINO AL TERZO LIVELLO

Per le assunzioni fine al terzo livello, escluse quelle degli operatori di appoggio dei servizi socio-assistenziali, non si procede alla selezione prevista dell'art. 6 del D.P.C.M. del 27.12.1988.

Il personale interno, anche se aspira a posti di livello non superiore al terzo è sottoposto a selezione come previsto nell'articolo precedente.

Aggiunte e variazioni

CAPO IV°
ASSUNZIONI NEI POSTI DI LIVELLO SUPERIORE AL QUARTO
(Art. 3, L.R. 12/91)

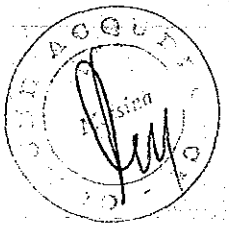

Articolo 50
DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO

Per l'accesso ai posti vacanti e disponibili per le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche e profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo si procederà all'assunzione mediante pubblico concorso.

Articolo 51
CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI

Fermo restando quanto previsto nel capo II del presente regolamento e dal decreto del Presidente della regione siciliana del 3 febbraio 1992 e salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la L.R. n. 12/91, le prove di esame per i concorsi di cui al presente articolo sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'Amministrazione statale.

Articolo 52
CONCORSI PER SOLI TITOLI

Nei casi di concorsi per soli titoli, gli stessi verranno valutati secondo le modalità stabilite con il D.A. dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 12 del 3 febbraio 1992.

La graduatoria, per i concorsi per soli titoli, previsti dall'articolo 5, commi secondo e terzo, della L.R. 12/91, verrà formulata dalla commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.S. del 3.2.1992, come previsto dal precedente articolo 20.

Inoltre saranno applicate, se in quanto compatibili, le norme del capo III del titolo I.

Articolo 53
CANDIDATI INTERNI

I candidati interni aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive di cui al comma 1, dell'art. 4 della L.R. n. 12 del 1991.

CAPO V°
POSTI RISERVATI

Articolo 54
ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Si ha assunzione obbligatoria allorchè il legislatore impone l'obbligo per il Comune di assumere particolari categorie di soggetti, in una percentuale prestabilita.

La procedura per l'assunzione deve essere iniziata entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza dei posti.

Articolo 55
MODALITA' DI ACCESSO

Il comune deve procedere alle assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a particolari categorie di soggetti, mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, cioè ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. del 27 12.1988.

I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

Per gli invalidi si applica il criterio del maggior grado di invalidità.

Articolo 56
GRADUATORIA

La graduatoria è formulata dall'ufficio personale sotto la vigilanza e la resposabilità del segretario. Per la pubblicità e la sua approvazione si applicheranno, se e in quanto compatibili, le norme del successivo titolo III.

Per la eventuale prova pratica si applicano le disposizioni del precedente articolo 48.

Articolo 57
NORMA TRANSITORIA

Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni di appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 58
RINVIO

Oltre alle norme vigenti in materia di riserva di posti a particolari categorie di soggetti, si applicano le disposizioni contenute nelle LL.RR. n. 22 e 27 del 15.5.1991.

TITOLO III

GRADUATORIA

CAPO I
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Articolo 59
GRADUATORIA FINALE

La commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, formula la graduatoria finale con l'indicazione del punteggio conseguito dai singoli candidati.

La graduatoria deve essere trasmessa, unitamente agli altri atti concorsuali, entro tre giorni dalla sua formulazione, all'amministrazione comunale.

La graduatoria, a cura del Sindaco, sarà immediatamente affissa all'albo pretorio per 15 giorni.

Articolo 60
RICHIESTA DOCUMENTI

Il Sindaco, non appena depositata la graduatoria finale, per l'accertamento dei titoli e dei requisiti ai fini dell'approvazione della graduatoria, come previsto dall'art. 21 della L.R. 29.10.1085, n. 41, inviterà gli idonei a far pervenire, nel termine perentorio di 15 giorni, i seguenti documenti in carta legale, se non precedentemente prodotti:

1- Estratto dell'atto di nascita;
2- Certificato di cittadinanza italiana;
3- Certificato di godimento dei diritti politici;
4- Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della Pretura e Procura;
5- Certificato comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato dai competenti organi sanitari (salvo che l'Amministrazione non voglia provvedere ad accertare direttamente la sussistenza del suddetto requisito);
6- Titoli ed ogni altra documentazione relativa ai requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e costituenti presupposti di partecipazione al concorso;
7- Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare da cui risulti che il concorrente ha soddisfatto gli obblighi di leva, ovvero foglio di congedo illimitato (soltanto per i candidati di sesso maschile);
8- I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a presentare i documenti stessi.

Tutta la documentazione di cui sopra non è richiesta se il concorrente è già dipendente di ruolo di questo Ente.

Articolo 61
APPLICAZIONE DELLE PRECEDENZE E PREFERENZE

La preferenza opera soltanto in situazioni di parità di merito, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all'altro.

La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina, qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dall'ordine ottenuto nella graduatoria degli idonei.

I candidati che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto è già saturata presso l'ente la percentuale stabilita dalla legge per la propria categoria, hanno diritto di preferenza a parità di merito.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

L'ordine di preferenza è il seguente:

1 - Insigniti di medaglia al valor militare;
2 - Invalidi di guerra (o equiparati);
3 - Invalidi civili di guerra;
4 - Invalidi per servizio;
5 - Invalidi del lavoro;
6 - Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra ed equiparati;
7 - Orfani dei caduti per causa di servizio;
8 - Figli di coloro divenuti inabili permanentemente a qualsiasi lavoro per causa di servizio;
9 - Orfani dei caduti sul lavoro;
10 - Figli di coloro che siano divenuti, per causa di lavoro, permanentemente inabili;
11 - Feriti in combattimento;
12 - Insigniti di croce di guerra;
13 - Capi di famiglia numerosa;
14 - Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o integrazione;
15 - I figli di invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro;
16 - Vedove di coloro che siano divenuti permanentemente inabili per fatto di guerra;
17 - Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili per fatto di guerra;
18 - Vedove non rimaritate dei caduti per cause di servizio;
19 - Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili;
20 - Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro;
21 - Mogli di coloro divenuti permanentemente inabili per causa di lavoro;
22 - Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra;
23 - Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio;
24 - Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
25 - Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente;
26 - Reduci dalla deportazione o dall'internamento;
27 - Profughi;
28 - Coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno nella stessa amministrazione;
29 - Coniugati con o senza prole e, fra questi, quelli che hanno il maggior numero di figli;
30 - Invalidi civili;
31 - Sordomuti.

A parità di titoli, è preferito il più anziano di età.

Articolo 62
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Giunta Municipale, entro 20 giorni dal deposito della graduatoria, accertati la regolarità delle indicazioni dei titoli e dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di partecipazione previo confronto con la documentazione presentata dai candidati idonei e il rispetto dei termini di presentazione, riconosciuta la legittimità delle operazioni concorsuali sulla scorta dei verbali trasmessi, procede all'approvazione della graduatoria finale e alla nomina dei candidati utilmente collocati nella graduatoria che risultino in possesso dei prescritti requisiti.

La nomina è effettuata secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente ai posti messi a concorso.

Qualora si riscontrino irregolarità si procede come segue:
- se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tali cioè da apparire - ad evidenza - errori di esecuzione, la giunta procede alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di idoneità;

Aggiunte e variazioni

- se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero rilevi per palese incongruenza o contraddizione, il consiglio con proprio atto rinvia i verbali alla commissione con invito al presidente di riconvocarla entro 10 giorni perchè, sulla base delle indicazioni date dal consiglio stesso, si provveda alla eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali.

Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o se riunita non intenda accogliere le indicazioni del consiglio, questo procede con proprio atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

Articolo 63
UNICITA' E VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire quelli non coperti dagli esterni.

I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

Qualora nei 36 (trentasei) mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori; sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale.

Le graduatorie dei concorsi in corso di svolgimento al 13.2.1988 devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti da qualsiasi data e per qualsiasi motivo e disponibili, ove i relativi concorsi non siano stati banditi, ancorchè deliberati.

Aggiunte e variazioni

CAPO II
NOMINA

Articolo 64
ASSUNZIONE DEI VINCITORI

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di Giunta che approva le operazioni concorsuali la relativa graduatoria finale e che procede alla nomina dei vincitori, il Sindaco comunica ai VINCITORI, con lettera raccomandata A.R., l'esito conseguito nel concorso e quando dovranno assumere servizio.

All'assunzione si dovrà procedere entro 45 giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria.

Articolo 65
PERIODO DI ESPERIMENTO

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi 6 (sei).

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo previo giudizio favorevole del Sindaco basato su parere del segretario comunale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, la giunta dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con provvedimento motivato.

Ove entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova s'intende conclusa favorevolmente.

Il periodo di prova per il dipendente nominato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Articolo 66
DECADENZA

L'idoneo che, senza giustificato motivo, non trasmette la documentazione di cui all'art. 60 è dichiarato decaduto dalla Giunta Municipale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio nel termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa.

La Giunta, per comprovate ragioni, può prorogare il termine di assunzione in servizio per un periodo non superiore ad ulteriori trenta giorni.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante prestazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione della giunta.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67
ESPLETAMENTO CONCORSI - Art. 1, L.R. n. 12 del 1991

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5 maggio 1991, sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ferme restando gli effetti della sentenza n. 453 del 1990 della corte costituzionale.

Articolo 68
ESPLETAMENTO CONCORSI - Art. 3 L.R. n. 12 del 1991

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi , purchè alla data di entrata in vigore della L.R. 12/91 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, restando comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 69
OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme del Regolamento organico di questo Comune, quelle dell'O.EE.LL., quelle della L.R. n. 41/85, della L.R. n. 2/88, della L.R. 12/1991 e dei decreti attuativi delle stesse, nonchè quelle dei decreti del Presidente della Repubblica attuativi degli accordi nazionali e, infine, le vigenti norme dello Stato, se e in quanto applicabili.

Per l'accesso ai documenti da parte degli interessati, si applica il titolo V della L.R. 30 aprile 1991, n. 10.

Articolo 70
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 dell'Ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno succesivo alla scadenza di detta pubblicazione.

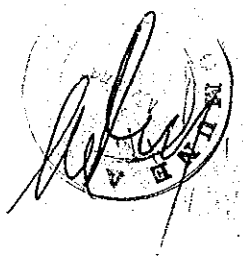

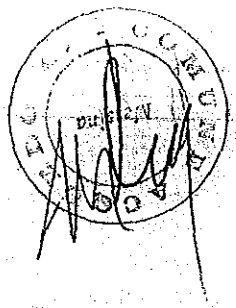

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VII - ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO COMUNALE

AREA DI ATTIVITA' : TECNICA

MODALITA' DI ACCESSO ; Concorso Pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI:

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno

- Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura.

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) : Redazione di un progetto di opera pubblica con disegni, impostazione dei calcoli delle strutture,preventivo di spesa.

SECONDA PROVA (scritta) : Legislazione statale e regionale in materia di urbanistica,lavori pubblici,espropriazione - Diritto Amministrativo.

TERZA PROVA (orale) : Le materie dello scritto - Calcoli statici e dinamici delle strutture - Costruzioni Civili in genere - Urbanistica - Leggi e Regolamenti sulle opere pubbliche - Istituzione Diritto Civile con particolare riferimento ai DIritti reali- Leggi Urbanistiche Regionali - Ordinamento EE.LL.

COMMISSIONE :REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N.1 esperto Giuridico - Amministrativo (elenco A 1L)
N.4 esperti Area Tecnico - progettuale (elenco B 2L).

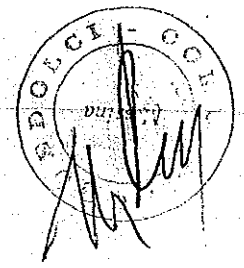

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VII - ISTRUTTORE

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO

AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

MODALITA' DI ACCESSO: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI

TITOLI RICHIESTI:

A): - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno - Diploma di Laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche.

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta): Istituzione di Diritto Costituzionale e/o Amministrativo.

SECONDA PROVA (scritta): Diritto Civile.

TERZA PROVA (orale) : Materie scritte - Diritto Civile - Diritto Penale - Contabilità di Stato - Statistica - Diritto Pubblico Regionale con particolare riferimento all'Ordinamento EE.LL. in Sicilia.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N.5 esperti Giuridico - Amministrativi (elenco A 1L).

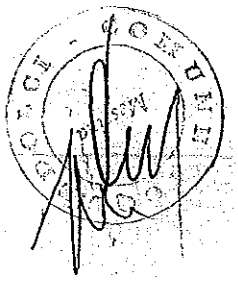

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VII - ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROFILO PROFESSIONALE: COMANDANTE VV.UU.

AREA DI ATTIVITA' : VIGILANZA

MODALITA' DI ACCESSO : Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno
- Diploma di laurea in Giurisprudenza - Scienze Politiche - Economia e Commercio

B) - Patente categoria "C".

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) : Diritto Costituzionale e/o Amministrativo

SECONDA PROVA (scritta) : Diritto Penale e/o Procedura Penale

TERZA PROVA (orale) : Materie delle prove scritte.Diritto Pubblico Regionale con particolare riferimento all'ordinamento EE.LL.in Sicilia - Regolamenti comunali - Leggi e Regolamenti di P.S. Codice della strada- Regolamento Polizia Urbana e Rurale - Edilizia Commerciale - Infortunistica stradale e tecnica delle rivelazioni degli infortuni del traffico - Diritto Civile.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N.2 esperti Giuridico - Amministrativi (elenco A 1L)
N.3 esperti di vigilanza urbana (elenco A 2L).

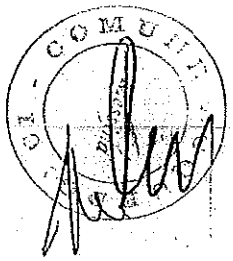

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VII - ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE CAPO SERVIZI AMMINISTRATIVI

AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI:

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno
- Diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche;

B) ==

PROVE DI ESAMI:

PRIMA PROVA (scritta): Istituzione di Diritto Costituzionale e/o Amministrativo

SECONDA PROVA (scritta): Diritto Civile

TERZA PROVA (orale) : Materie delle prove scritte - Amministrazione del patrimonio - Contabilità generale dello Stato - Diritto Civile -Diritto Penale -Statistica metodologica applicata - Diritto Pubblico Regionale con particolare riferimento all'Ordinamento EE.LL. in Sicilia - Regolamento Stato Civile e d'anagrafe.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N. 5 esperti Giuridico - Amministrativo (elenco A 1L).

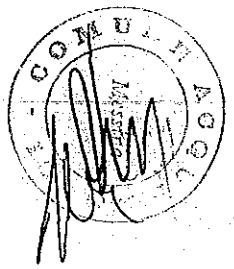

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VII - ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO

AREA DI ATTIVITA': CONTABILE

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso - dall'esterno
- Diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche;

b)- ==

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA(scritta) : Istituzione di Diritto Costituzionale e/o Amministrativa.

SECONDA PROVA (scritta): Diritto Tributario e/o Scienze delle Finanze.

TERZA PROVA (orale) : Materie delle prove scritte - Diritto Civile- Diritto Penale - Contabilità di Stato -Statistica - Diritto pubblico Regionale con particolare riferimento all'Ordinamento EE.LL. in Sicilia.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N. 2 esperti Giuridico - Amministrativi (elenco A 1L.)
N. 3 esperti Commercialisti (elenco B5L).

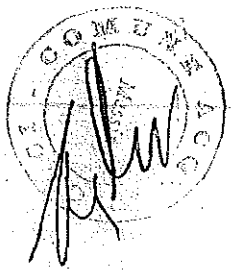

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VII - ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROFILO PROFESSIONALE: RAGIONIERE CAPO

AREA DI ATTIVITA': CONTABILE

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno
- Diploma di laurea in Economia e Commercio

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta): Ragioneria Generale

SECONDA PROVA (scritta): Diritto Tributario e/o Scienze delle Finanze

TERZA PROVA (orale): Le materie dello scritto - Nozioni di contabilità dello Stato - Elementi di Economia Politica e Politica Economica - Nozioni di Diritto Tributario con particolare riferimento alla Finanza Locale - Ordinamento Enti Locali.

COMMISSIONE : REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N. 4 esperti di Tecnica Contabile (elenco B5L)
N. 1 esperto Giuridico - Amministrativo (elenco A 1L)

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VII - ISTRUTTORE DIRETTIVO

PROFILO PROFESSIONALE: DIRETTORE BIBLIOTECA

AREA DI ATTIVITA': CULTURALE

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno
- Diploma di laurea delle materie umanistiche e/o delle accademie di belle arti dello Stato.

PROVE DI ESAMi

PRIMA PROVA (scritta) : Storia della cultura italiana

SECONDA PROVA (scritta) : Traduzione con l'aiuto del dizionario ed a scelta del candidato,di un brano narrativo, prescelto dalla Commissione dal latino o dall'inglese o dal francese o dal tedesco.

TERZA PROVA (orale) : Materia della prova scritta - Bibliografia generale -Biblioteconomia -Legislazione Statale e regionale concernente il settore bibliografico - Diritto Pubblico Reg.le con particolare riferimento all'Ordinamento EE. LL. in Sicilia.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N. 2 esperti Giuridico - Amministrativi (elenco A 1L)
N. 3 esperti Beni Culturali - Conservazione e Custodia (elenco C 1L).

66

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VI° ISTRUTTORE

PROFILO PROFESSIONALE: TECNICO AGRARIO

AREA DI ATTIVITA': CONTABILE SETTORE DELLE OPERE E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno
- Diploma di Scuola Media Superiore Agro Tecnico o Perito Agrario.

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) Agronomia Generale

SECONDA PROVA (orale) Materia della prova scritta - Nozioni di Diritto Agrario - Coltivazione erbacea ed arborea - manutenzione parchi e ville.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N° 1 esperto giuridico - amministrativo (elenco A1L)
N° 4 esperti Area di Attività Tutela dell'ambiente
(elenco C 1).

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VI^ ISTRUTTORE

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno

- Diploma di Scuola Media Superiore

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) Nozioni di Diritto Costituzionale e/o Amministrativo -

SECONDA PROVA (orale) Materia dello scritto. Nozioni di Diritto Civile. Legislazione Sociale. Diritto Pubblico Reg.le con particolare riferimento all'Ordinamento EE.LL. in Sicilia.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N° 5 esperti giuridico-amministrativi (elenco A1).

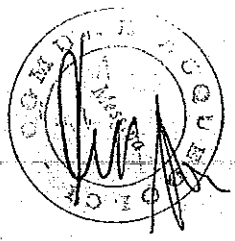

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VI° ISTRUTTORE

PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE RAGIONIERE ECONOMO

AREA DI ATTIVITA': CONTABILE

MODALITA'DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno
- Diploma di Ragioniere.

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) Principi generali di ragioneria e/o ragioneria applicati agli Enti Locali.

SECONDA PROVA (Orale) Materia dello scritto. Nozioni di contabilità dello Stato.Elementi di Economia Politica e Politica Economica. Nozioni di Diritto Tributario con particolare riferimento alla finanza locale, Ordinamento EE.LL.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N° 4 esperti di Tecnica Contabile (elenco B 5)
N° 1 esperto Giuridico - amministrativo (elenco A 1)

71

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VI° ISTRUTTORE

PROFILO PROFESSIONALE: BIBLIOTECARIO

AREA DI ATTIVITA'/ CULTURALE

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso Pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno
- Diploma di Scuola Media Superiore

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) Nozioni della storia della Cultura Italiana e/o Diritto Amministrativo.

SECONDA PROVA (orale) Bibliografia generale - Biblioteconomia - Legislazione Statale - Regionale concernente il settore bibliografico - Nozioni di Diritto Pubblico Regionale con particolare riferimento all'Ordinamento EE.LL. in Sicilia.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N° 2 esperti giuridico-amministrativi (elenco A1L)

N° 3 esperti Beni Culturali - conservazione e custodia (elenco C1L).

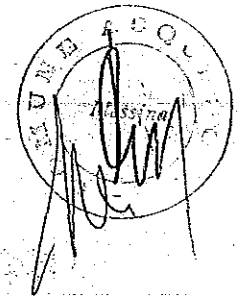

74

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: VI° ISTRUTTORE

PROFILO PROFESSIONALE: BRIGADIERE VV.UU.

AREA DI ATTIVITA': VIGILANZA

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Diploma di Scuola Media Superiore
- Patente di guida categoria "C"

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) Nozioni di Diritto Costituzionale e/o Amministrativo.

SECONDA PROVA(scritta) Redazione di un verbale o accertamenti su quesiti di contravvenzione proposti dalla Commissione.

TERZA PROVA (orale) Materie dello scritto. Nozioni di procedura Penale - Procedura Civile - Diritto Costituzionale.Testo Unico Leggi P.S. Codice della strada. Regolamenti Comunali di polizia urbana, rurale ed edilizia, igiene e sanità, annona, infortunistica stradale, tecnica di rilevazione degli infortuni del traffico. Legislazione sul Commercio.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N° 1 esperto giuridico-amministrativo (elenco A 1)
N° 4 esperti di vigilanza urbana (elenco A 2).

75

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE : VI° ISTRUTTORE

PROFILO PROFESSIONALE: COLLABORATORE TECNICO

AREA DI ATTIVITA': TECNICA

MODALITA' DI ACCESSO: Concorso pubblico per titoli ed esami

TITOLI RICHIESTI

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno

- Diploma di Scuola Media Superiore - Geometra.

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) Redazione di un progetto di opera pubblica con disegni - calcoli- preventivo spesa e relazione;

SECONDA PROVA(orale) Materia dello scritto - Costruzioni civili in genere , Diritto urbanistico , Leggi e Regolamenti sulle opere pubbliche, istituzione di Diritto Civile con particolare riferimento ai Diritti reali, Leggi Urbanistiche Regionali, Ordinamento Enti Locali.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

COMPONENTI: N° 1 esperto giuridico-amministrativo (elenco A1L)
N° 4 esperti Area Tecnica Progettuale (elenco B2L).

77

Messina

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE/ IV^ ESECUTORE

PROFILO PROFESSIONALE: GIARDINIERE VIVAISTA

AREA DI ATTIVITA': TECNICA MANUTENTIVA

MODALITA' DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28.02.1987,n° 56 -

TITOLI RICHIESTI:

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo

B)- Attestato Professionale rilasciato da Enti o Istituti legalmente riconosciuti.

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A) - per gli esterni ed interni: Prove di giardinaggio - potatura -innesti - sistemazione viali ed aiuole- Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione su argomenti attinenti le mansioni da svolgere,su argomenti di attualità e cultura generale nonchè sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA' : Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE:

PRESIDENTE: Segretario o un Funzionario del Comune

COMPONENTI: N° 2 Docenti di agraria.

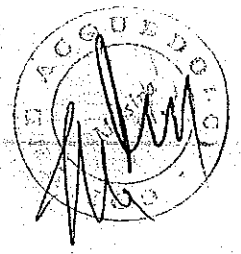

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: IV^ ESECUTORE

PROFILO PROFESSIONALE: AUTISTA

AREA DI ATTIVITA': TECNICA MANUTENTIVA

MODALITA' DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28.02.1987, n° 56 -

TITOLI RICHIESTI:

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo.

B) - Patente di guida categorio "D" con C.A.P.

PROVA SELETTIVA PUBBLICA

A)- per gli esterni ed interni: Guida con sicurezza su strada di un automezzo di quello cui il Candidato è destinato per la durata di 10 minuti e n.10 domande concernenti la segnaletica stradale, argomenti di attualità e cultura generale, nonchè sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA': Sufficiente capacità di guida senza infrazione al Codice della strada e risposte esatte alle domande.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE:

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente.

COMPONENTI: N° 2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della Pubblica Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti professionali:
N° 1 Funzionario tecnico della motorizzazione civile:
N° 1 con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, appartenente all'Area dei Servizi Tecnici.

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE : IV^ ESECUTORE

PROFILO PROFESSIONALE : MESSO COMUNALE

AREA DI ATTIVITA' : AMMINISTRATIVA

MODALITA' DI ACCESSO : Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28/02/1987,N° 56.

TITOLI RICHIESTI:

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo.

PROVA SELETTIVA PUBBLICA

A)- per gli esterni ed interni: Redazione di un atto di notifica. Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione sull'istituto della notifica -Ordinamento EE.LL.,tenuta registro affissioni e notifiche,pubblicazione all'albo Pretorio- diritti e doveri dei dipendenti, nonchè su argomenti di cultura generale e di attualità.

INDICE DI RISCONTRO: DI IDONEITA' Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 48 del presente regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

PRESIDENTE: Segretario o un Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N. 2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza,della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti professionali:
N. 1 Cancelliere di Tribunale;
N. 1 con qualifica funzionale non inferiore alla sesta appartenente all'area amministrativa.

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE : IV^ - ESECUTORE

PROFILO PROFESSIONALE : FONTANIERE

AREA DI ATTIVITA' : TECNICO -MANUTENTIVA

MODALITA'DI ACCESSO : Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28.02.1987,N° 56.

TITOLI RICHIESTI :

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo
- Attestato professionale rilasciato da Enti o Istituti legalmente riconosciuti.

B)- Titoli accessori =======

PROVA SELETTIVA PUBBLICA :

A)-per gli esterni: e per gli interni: Prova pratica sulle mansioni attribuite al Posto- Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione su argomenti attinenti le mansioni da svolgere, sulla conoscenza dei diritti e dei doveri degli impiegati Pubblici e dell'organizzazione del Comune, nonchè su argomenti di cultura generale e di attualità.

INDICE DI RISCONTRO DI IDONEITA' Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art.48 del presente Regolamento.
La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

PRESIDENTE: Segretario o un Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N. 2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti professionali:
N. 1 Ingegnere, docente di meccanica idraulica
N. 1 con qualifica funzionale non inferiore alla sesta appartenente all'Area Tecnica o Amministrativa.

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: IV^ ESECUTORE

PROFILO PROFESSIONALE: ADDETTO BIBLIOTECARIO

AREA DI ATTIVITA': CULTURALE

MODALITA' DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento ex art. 16 Legge 28.02.1987,N° 56 -

TITOLI RICHIESTI:

A) - Titolo di studio per l'accesso dall'esterno -
- Licenza della Scuola dell'obbligo

B) ==

PROVA SELETTIVA PUBBLICA

A)- per gli esterni ed interni: Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione sulla conoscenza della Legislazione sui beni Culturali - Archivista - Ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche - Nozioni di biblioteconomia e bibliografia generale e di Ordinamento EE.LL.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA': Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE:

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N° 2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti professionali:
N° 1 esperto Beni Culturali, conservazione e custodia -
N° 1 con qualifica funzionale non inferiore alla sesta appartenente all'Area dei Servizi Culturali.

87

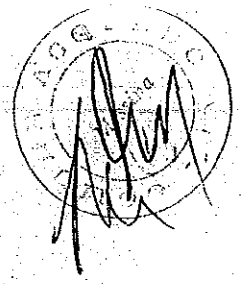

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: IV^ ESECUTORE

PROFILO PROFESSIONALE: ADDETTO AMMINISTRATIVO

AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

MODALITA'DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento art.16 Legge 28.02.1987,N°56 -

TITOLI RICHIESTI:

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo.

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A)- per gli esterni ed interni: Copiatura su carta uso bollo, mediante macchina da scrivere elettrica,di un brano dattiloscritto di 2700 battute in 15 Minuti - Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti - Ordinamento Enti Locali nonchè su argomenti di cultura generale e di attualità.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA' : Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Il Candidato conseguirà l'idoneità nella prova di dattilografia solo se il brano sarà copiato per intero e non conterrà più del 2% di errori e/o di battiture.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE:

PRESIDENTE: Segretario o un Funzionario dell'Ente.

COMPONENTI: N° 2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:professionali:
N° 1 Docente di dattilografia;
N° 1 con qualifica non inferiore alla sesta appartenente all'Area Amministrativa.

89

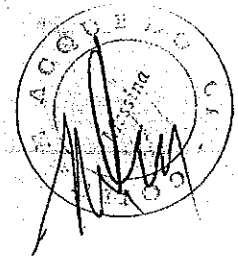

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: IV^ ESECUTORE

PROFILO PROFESSIONALE: DATTILOGRAFO

AREA DI ATTIVITA': AMMINISTRATIVA

MODALITA'DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento art. 16 Legge 28.02.1987,n° 56 -

TITOLI RICHIESTI:

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo.

B)- Attestato di dattilografia rilasciato da Istituto Riconosciuto.

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A) - per gli esterni ed interni: Copiatura, su carta uso bollo, mediante macchina da scrivere elettrica di un brano dattiloscritto di 2700 battute in 15 minuti. Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione su diritti e doveri dei pubblici dipendenti,Ordinamento Enti Locali, nonchè su argomenti di cultura generale e di attualità.

INDICE DI RISCONTRO

- DI IDONEITA': Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento. Il Candidato conseguirà l'idoneità nella prova di dattilografia solo se il brano sarà copiato per intero e non conterrà più del 2 % di errori e/o di battiture.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE:

PRESIDENTE: Segretario Comunale o un Funzionario dell'Ente.

COMPONENTI: N° 2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti professionali;
N° 1 Docente di dattilografia;
N° 1 con qualifica non inferiore alla sesta appartenente all'Area Amministrativa.

91

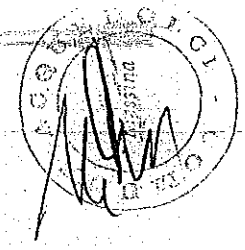

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: V° COLLABORATORE PROFESSIONALE

PROFILO PROFESSIONALE: VIGILE URBANO

AREA DI ATTIVITA': VIGILANZA

MODALITA' DI ACCESSO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

TITOLI RICHIESTI:

A) - Titolo di studio per l'accesso -
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

B) - Titoli accessori: Patente di guida categoria "C"

PROVE DI ESAMI

PRIMA PROVA (scritta) Nozioni di Diritto Amministrativo e/o Legislazione Sociale.

SECONDA PROVA (scritta) Redazione di un verbale di contravvenzione o di un rapporto al Sindaco relativi ai compiti dell'Istituto.

TERZA PROVA(orale) Le materie dello scritto.Nozioni di procedura Penale, di Procedura Civile e di Diritto Costituzionale.Testo Unico Leggi P.S.- Codice della Strada -Regolamenti Comunali di polizia urbana-rurale - edilizia- igiene - sanità - annona - infortunistica stradale - tecnica di rilevazione degli infortuni del traffico - Ordinamento Enti Locali.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE:

N° 2 esperti giurido-amministrativo (elenco A 1)
N° 3 esperti di vigilanza urbana (elenco A 2).

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: 3^ OPERATORE

PROFILO PROFESSIONALE :BIDELLO

AREA DI ATTIVITA' : SERVIZI SCOLASTICI

MODALITA' DI ACCESSO : Avviamento Ufficio di Collocamento ex art. 16 Legge 28/02/1987, n° 56

TITOLI RICHIESTI :

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:

- Licenza della scuola dell'obbligo

B)- ==

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A)-per gli esterni: Si prescinde ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della Legge Regionale 30/04/1991, n°12 -

B)-per gli interni: Pulizia e riordino di un'aula scolastica nel tempo assegnato dalla Commissione. Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione sui diritti e doveri degli impiegati pubblici e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA': Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 48 del presente regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente -

COMPONENTI: N. 2 esperti scelti tra il personale,anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
N. 2 con qualifica non inferiore alla sesta appartenente all'Area Amministrativa.

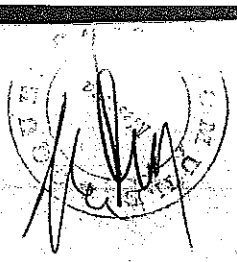

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: 3^ operatore

PROFILO PROFESSIONALE : COMMESSO CENTRALINISTA

AREA DI ATTIVITA': SERVIZI GENERALI

MODALITA' DI ACCESSO : Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28.2.1987, n° 56.

TITOLI RICHIESTI :

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo

B)- ==

PROVA SELETTIVA PUBBLICA :

a)-per gli esterni: Si prescinde ai sensi del 4° comma dell'art.1 della Legge Regionale 30.04.1991,N° 12 -

B)-per gli interni: Dimostrazione delle capacità d'uso del centralino telefonico in dotazione del Comune -
Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione sui diritti e doveri degli impiegati pubblici e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA': Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 48 del presente Regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N.2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
N.1 OPERATORE IMPIANTI TELEFONICI-qualifica VI^-
N.1 con qualifica non inferiore alla sesta, appartenente all'area amministrativa.

97

98

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: 3^ OPERATORE

PROFILO PROFESSIONALE: NETTURBINO AUTISTA

AREA DI ATTIVITA': SERVIZI TECNICI

MODALITA' DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28.02.1987,N°56

TITOLI RICHIESTI:

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo

B)-- Patente di guida categoria "D" con C.A.P.

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A)-per gli esterni: Si prescinde ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della Legge Regionale 30/04/1991,n.12 -

B)-per gli interni: Guida con sicurezza di un automezzo per 15 minuti - Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione su argomenti attinenti le mansioni da svolgere, nonchè sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA' : Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE :

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N.2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
N. 1 Il Responsabile del servizio
N. 1 con qualifica non inferiore alla sesta,appartenente all'area amministrativa.

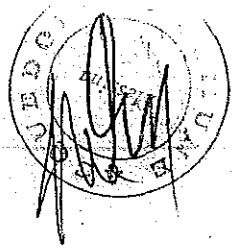

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: 3^ OPERATORE

PROFILO PROFESSIONALE: NETTURBINO

AREA DI ATTIVITA': SERVIZI TECNICI

MODALITA' DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28.02.1987,N°56

TITOLI RICHIESTI:

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A)-per gli esterni: Si prescinde ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della Legge Regionale 30/04/1991,n.12 -

B)-per gli interni:

- Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione su argomenti attinenti le mansioni da svolgere, nonchè sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA' : Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 11 del presente Regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE :

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N.2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
N. 1 Il Responsabile del servizio
N. 1 con qualifica non inferiore alla sesta,appartenente all'area amministrativa.

101

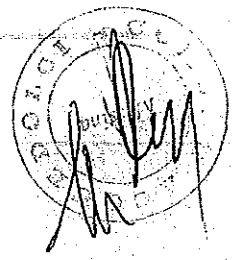

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE : 3^ OPERATORE

PROFILO PROFESSIONALE : OPERAIO NETTURBINO

AREA DI ATTIVITA' : TECNICA MANUTENTIVA

MODALITA'DI ACCESSO : Avviamento Ufficio di Collocamento ex art.16 Legge 28.02.1987,N° 56 -

TITOLI RICHIESTI :

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno -
- Licenza della Scuola dell'obbligo

PROVA SELETTIVA PUBBLICA :

A)-per gli esterni: Si prescinde ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della Legge Regionale 30.04.1991,n° 12 -

B)-per gli interni:

Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione su argomenti attinenti le mansioni da svolgere nonchè sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA' : Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 48 del presente regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N. 2 esperti scelti tra il personale,anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
N. 1 Il Responsabile del Servizio -
N. 1 con qualifica non inferiore alla sesta,appartenente all'area amministrativa.

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE : 3^ OPERATORE

PROFILO PROFESSIONALE: CUSTODE AFFOSSATORE CIMITERO

AREA DI ATTIVITA': SERVIZI TECNICI

MODALITA' DI ACCESSO : Avviamento Ufficio di Collocamento ex art. 16 Legge 28/02/1987, N° 56

TITOLI RICHIESTI:

A)- Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A)-per gli esterni: Si prescinde ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della Legge Regionale 30.04.1991, N° 12 -

B)-per gli interni:

Nozioni fondamentali sulla esumazione ed inumazione sul Regolamento cimiteriale - sulla organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO

DI IDONEITA' : Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 48 del presente regolamento.
La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE:REQUISITI E COMPOSIZIONE

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N.2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
N.1 Ufficiale Sanitario designato U.S.L. competente -
N.1 con qualifica non inferiore alla sesta, appartenente all'area amministrativa.

105

SCHEDA

QUALIFICA FUNZIONALE: 3^ OPERATORE

PROFILO PROFESSIONALE :OPERAIO

AREA DI ATTIVITA': TECNICA MANUTENTIVA

MODALITA' DI ACCESSO: Avviamento Ufficio di Collocamento ex art. 16 Legge 28/02/1987, n° 56

TITOLI RICHIESTI :

A) Titolo di studio per l'accesso dall'esterno:
- Licenza della Scuola dell'obbligo

PROVA SELETTIVA PUBBLICA:

A)- per gli esterni: Si prescinde ai sensi del 4° comma dell'art.1 della Legge Regionale 30/04/1991, n°12 -

B)- per gli interni:

- Fornire idonee risposte ad una serie di domande formulate dalla Commissione su argomenti attinenti le mansioni da svolgere, nonchè sui diritti e doveri dei pubblici dipendenti e sull'organizzazione del Comune.

INDICE DI RISCONTRO DI IDONEITA': Sufficienza valutata dalla Commissione secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 48 del presente Regolamento. La durata della prova è fissata dalla Commissione.

COMMISSIONE: REQUISITI E COMPOSIZIONE

PRESIDENTE: Segretario o Funzionario dell'Ente

COMPONENTI: N.2 esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza della Pubblica Amministrazione in possesso dei seguenti requisiti:
N.1 Il Responsabile del Servizio
N.1 con qualifica non inferiore alla sesta, appartenente all'area amministrativa.

APPENDICE

NORME ESTRATTE da leggi statali e regionali
citate nel presente regolamento

CIRCOLARI

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

LEGGI STATALI

L. 7 ottobre 1947, n. 1058

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

2. Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'art. 215 del Codice Penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del Codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

peculato (art. 314 cod. pen.), malversazione (art. 315), concussione (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), associazione per delinquere (art. 416), devastazione e saccheggio (art. 419), delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli artt. 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello stato (artt. 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (art. 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (artt. 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli artt. 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'art. 527; delitti di aborto (artt. da 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (art. 564), omicidio (artt. 575 e ss.), lesioni gravissime (art. 583, capoverso), furto aggravato (art. 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, (artt. da 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (artt. 635 e 646), truffa aggravata (art. 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (art. 643), usura (art. 644), frode in emigrazione (art. 645) e ricettazione (art. 648), bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 cod. pen. (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel D.L.L. 12 ottobre 1944, n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, nè del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista;

Le disposizioni dei nn. 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati.

Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Articolo 2 - ultimo comma

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L. 2 aprile 1968, n. 482

Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

9. (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservatari). - L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservatari nelle misure seguenti:

invalidi di guerra	25%
invalidi civili di guerra	10%
invalidi per servizio	15%
invalidi del lavoro	15%
orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro	15%
invalidi civili	15%
sordomuti	5%

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di dipendenti; nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e della amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservatari delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

12. (Enti pubblici). - Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per una percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria;

b) del 15 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti;

c) del 40 per cento del personale ausiliario o equiparato.

Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'art. 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti di organico; a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533.

TABELLA A

LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO

SETTIMA CATEGORIA:

1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

2) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica.

3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici nè gli indici.

4) La perdita totale dei due indici.

5) La perdita totale di un pollice.

6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o altro indice.

7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.

9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.

11) La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

12) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.

15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.

17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti esterni di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.

19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.

20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonchè i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

22) Laparocele voluminoso.

23) Gastroduodenite cronica.

24) Esiti di resezione gastrica.

25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

27) Isteronevrosi di media gravità.

28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita non meno di un metro.

31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.

32) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

OTTAVA CATEGORIA:

1) Gli esiti della lesione boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici nè gli indici.

5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nella categorie precedenti.

14) Bronchite cronica:

15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

16) Gli esiti di empiema non tubercolare.

17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).

18) Gastrite cronica.

19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.

20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.

21) Emorroidi voluminose procidenti.

22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

23) Cistite cronica.

24) Sindromi nevrotiche lievi, ma persistenti.

25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

26) Ernie viscerali non contenibili.

27) Emicastrazione.

28) Perdita totale di un padiglione auricolare.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

29) Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.

30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conservazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

31) Otite media purulenta cronica semplice.

32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.

34) Dacriocistite purulenta cronica.

35) Congiuntiviti manifestamente croniche.

36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PUBBLICAZIONE DELLO STATO

Articolo 24 - comma III

(ASSUNZIONI EX LEGGE 2/4/1968, N. 482)

OMISSIS

Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50%. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Articolo 16 - comma I

(Legge sulla base di selezione)

Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

18 settembre 1987, n. 392

MODALITA' E CRITERI PER L'AVVIAMENTO E LA SELEZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L. 28.2.1987, N. 56, RECANTE NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

Articolo 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. In attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonchè di quelle relative alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo-funzionali che richiedono il solo requisito dalla scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.

2. Per titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonchè i titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle leggi dello Stato.

Articolo 2
PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.

2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, le offerte di lavoro conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziali l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.

Articolo 3
ISCRIZIONE NELLE LISTE

1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1, debbono risultare iscritti nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.

2. I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata nella lista della prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Articolo 4

AVVIAMENTO ALLA SELEZIONE

1. L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da individuare in profili professionali le cui declaratorie richiedono espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. Per essere avviati a selezione gli iscritti nelle liste devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi ed in particolare:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; sono fatti salvi i limiti di età diversi indicati da particolari disposizioni di legge e regolamenti e quelli di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti;

c) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) o titolo di studio della scuola primaria (licenza elementare)con assolvimento dell'obbligo scolastico.

3. Non possono essere, in ogni caso, avviati a selezione:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni a carattere transitorio e speciale.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ne dichiari espressamente la perdita.

Articolo 5

GRADUATORIE

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionale degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata.

2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento una selezione del personale occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni.

3. La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.

4. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'art. 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, asplicano la relativa attività sul territorio di competenza di più sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perchè formulino apposita graduatoria unica sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate. L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

Articolo 6
SELEZIONE

1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idonietà del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative.

2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.

3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.

ARTICOLO 7
MODALITA' DI ASSUNZIONE NELLE SEDI CENTRALI

1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali della Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti nelle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.

2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dell'art. 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale, per il tramite delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno in riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclussione, del possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 ed essere corredate della certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di collocamento o di mobilità e contenente gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.

3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'art. 1, comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale dell'impiego e sulla base del parere espresso dall'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nelle predetta tabella.

4 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e di quelli stabiliti per l'attribuzione del punteggio predispone graduatorie uniche per singoli profili.

5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalità previste dall'art. 6.

6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone gli opportuni strumenti e le adeguate procedure pre la gestione informatica in tempo reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.

ASSUNZIONE DEGLI IDONEI

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idonietà nella selezione.

2. Si applicano le norme previste dall'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Articolo 9
NORME TRANSITORIE

1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella Gazzatta Ufficiale in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono espletati secondo la normativa preesistente.

2 Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la normativa vigente prevede la efficacia pluriennale.

3. Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionanti le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

TABELLA

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:

1) carico familiare;
2) situazione economica e patrimoniale;
3) anzianità di iscrizione nelle liste o data di decorrenza delle CIGS;
4) età;
5) precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione.

1) CARICO FAMILIARE.

Da dimostrare con certificato di stato di famiglia - uso assegni familiari - aggiornato:

a) per il coniuge convivente a carico ai fini fiscali e disoccupato (da dimostrare con il certificato di disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1500;

b) per ogni figlio a carico minorenne e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di età, semprechè a carico ai fini fiscali e studente (da dimostrare con certificato delle autorità scolastiche, stato di famiglia e documentazione fiscale) punti + 750;

c) per ciascun fratello e/o sorella minorenne e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di famiglia o con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375;

d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti - 750; in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto dalla metà;

e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato, legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente e a carico (da dimostrare con idonea certificazione e con la documentazione fiscale), punti + 1500; per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito, come da tabella di cui al punto 2).

SECES srl - Tel. (0941) 21320
Via Trieste, 63 - PATTI (Me)

2) SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL LAVORATORE.

Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo nucleo familiare.

In caso di mancanza di redditi, è sufficiente apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 495 e 496 c.p.; qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato è tenuto a presentare i modelli 101, 740 o altri modelli in uso.

Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidità di guerra (militare o civili), da infortuni sul lavoro o per servizio. Si deve tener conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilità.

Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere sottratti i punteggi di seguito indicati per i redditi annui lordi:

fino a . 1.000.000: - 0
da . 1.000.001 a . 2.000.000: - 100
da . 2.000.001 a . 3.000.000: - 200
da . 3.000.001 a . 4.000.000: - 300

per ogni ulteriore fascia di . 1.000.000: ulteriori punti - 200.

3) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE NELLE LISTE.

Anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento di CIGS:

per ogni anno di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno fino a 5 anni; + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni;

le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno; per coloro che hanno più di cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno.

4) ETA' DEL LAVORATORE.

Poichè possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età fino al compimento del limite di età previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del diciottesimo e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1460 per ogni anno; dal compimento del venticinquesimo in poi, per ogni anno ulteriori punti + 365; le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4; per coloro che hanno compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1.

5) PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO.

Per rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4; per i rapporti prestanti in un periodo antecedente ai cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio.

* * *

Il punteggio conseguito in base ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario è maggiorato di un coefficiente del dieci per cento, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del territorio circoscrizionale superi quello medio nazionale.

* * *

Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di assunzione di uno due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione.

Primo im graduatoria risulterà il lavoratore in possesso del punteggio più elevato.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore età, per cui in tal caso la graduatoria verrà formulata seguendo l'ordine decrescente della data di nascita.

D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione.

OMISSIS

Articolo 6
SELEZIONE

1. Le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'art. 4 ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 5, debbono convocare i lavoratori alla prove selettive indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.

2. La selezione delle consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazione lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declatorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni.

3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.

4. Con apposito provvedimento dei competenti organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente decreto, per ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui assunzione è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbriaio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.

5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti affettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art. 8, commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere eseguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente.

Articolo 7
ASSUNZIONI IN SERVIZIO

1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento o di quello di graduatoria integrata.

2. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico deve avvenire entro il primo mese di servizio.

3. La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dall'impiego.

4. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia per effetto del riscontro negativo degli organi di controllo.

5. Le prestazioni di servizio rese rispettivamente fino al giorno della decadenza o della comunicazione del riscontro negativo degli organi di controllo devono essere comunque compensate.

6. Entro tre giorni dall'assunzione, in servizio ovvero dalla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, le amministrazioni e gli enti sono tenuti a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego di provenienza del lavoratore.

7. Qualunque spesa eventualmente sostenuta dal lavoratore in relazione agli adempimenti procedurali di cui al presente decreto resta a suo carico.

NORME REGIONALI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI

Articolo 216
REQUISITI GENERALI PER LA NOMINA AD IMPIEGATI E SALARIATI

Per la nomina ad impiego o salariato dei comuni e dei liberi consorzi è necessario, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi:

1. essere cittadino italiano;
2. non essere escluso dall'elettorato attivo;
3. essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
4. avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta.

Non possono essere nominati coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per aver conseguito la nomina con frode.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni.

Nessun limite massimo di età può essere stabilito per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso il quale erano in pianta stabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione o, nelle ipotesi di ricorso per le assunzioni alle procedure previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alla data della delibera che indice la selezione.

Articolo 219
GRADUATORIA DEGLI IDONEI - NOMINA DEI VINCITORI

Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alla nomina.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente ai posti messi a concorso.

Qualora, nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissione, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella gratuatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale.

L.R. 29 ottobre 1985, n. 41 - Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale (G.U.R.S. 31 ottobre 1985, n. 48).

Articolo 21
(CONCORSI)

L'ammissione al pubblico impiego nella regione siciliana avviene a mezzo di concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge.

I candidati presentano la domanda con l'indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica, e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal relativo bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria.

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di *quiz* bilanciati tesi ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo di ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

Per i concorsi riferiti ai primi tre livelli funzionali o qualifiche corrispondenti o equiparate, le prove di esame consistono in *quiz* selettivi, per qualifiche che non richiedono specifiche professionalità, e in prove pratiche e *quiz* selettivi, per qualifiche che richiedono specifiche professionalità.

Al momento della presentazione alle prove d'esame ciascun candidato produce idoneo documento di identità corredato di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha presentato la domanda nei termini previsti dal relativo bando.

Le vigenti disposizioni di leggi relative ai rapporti tra i componenti delle commissioni giudicatrici ed i candidati troveranno applicazione limitatamente alla fase successiva all'espletamento delle prove a mezzo *quiz* selettivi o preliminari.

Le procedure concorsuali previste dal presente articolo si applicano anche ai concorsi già banditi nell'ambito dell'Amministrazione regionale e degli Enti sottoposti a controllo di vigilanza della Regione, nel caso in cui non siano state iniziate prove di esami.

I regolamenti degli Enti tenuti all'applicazione delle presenti norme concorsuali si intendono automaticamente modificati in conformità alla presente disposizione.

L.R. 12.2.1988, n. 2 - Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale

Articolo 1
AMBITO DELLA LEGGE

L'amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonchè gli enti e le aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, sono tenuti ad osservare, per l'assunzione del personale, le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 5
CONCORSI INTERNI E PROCESSI DI MOBILITA'

1. Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura dei posti a mezzo di concorsi interni ed i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei vigenti accordi per il personale degli enti locali.

2. Per i concorsi interni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti gli interventi sostitutivi previsti nei successivi articoli.

Articolo 6
BANDI DI CONCORSO

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti in organico vacanti e disponibili devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla data di disponibilità del posto.

2. I bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente, oltre che nell'albo dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima Gazzetta Ufficiale.

3. Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale ed in ogni altro modo ritenuto opportuno. Nel caso di concorsi regionali la pubblicazione dovrà avvenire in almeno quattro quotidiani regionali.

4. Qualora l'ente non provveda al bando nel termine indicato al comma 1, vi provvederà in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

Articolo 8
ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Un componente della Commissione giudicatrice, nominato dalla stessa, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento del medesimo.

2. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purchè sia presente il presidente o il suo sostituto.

Articolo 9
LAVORI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

2. Su richiesta motivata della commissione, il termine suindicato potrà essere prorogato dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della commissione, per non più di sessanta giorni.

3. I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i funzionari degli enti, che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi della lettera a) e b) dell'art. 3. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti, entro i dieci giorni successivi, il consiglio o l'organo deliberante deve dichiarare la decadenza della commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice. In caso di inadempienza dell'ente entro i termini sindicati, l'Assessore regionale per gli enti locali, senza preventiva diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'art. 7.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresì alle commissioni nominate dall'Assessore regionale per gli enti locali.

5. Restano salvi gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

6. I termini di cui al presente articolo decorrono anche per i concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato più di duecento candidati.

Articolo 10
GRADUATORIA FINALE

1. La graduatoria formulata dalla commissione è trasmessa entro tre giorni, per la sua approvazione, all'organo competente dell'ente che delibera sulla stessa entro i successivi venti giorni.

2. Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione.

3. Qualora l'ente non provveda nei termini, provvede in via sostitutiva e senza previa diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

LEGGE REGIONALE 30.4.1991, n. 12

DISPOSIZIONI PER LE ASSUNZIONI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E GLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA REGIONE

Articolo 1

1. L'Amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonchè gli enti da essi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove, richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

2. In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'art. 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

4. Non si procede alla selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello, con esclusione degli operatori di appoggio dei servizi socio-asistenziali.

Articolo 2

1. Tutti hanno diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e di ottenerne copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di dieci giorni.

Articolo 3

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'art. 1, gli enti ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente. Per i concorsi dell'Amministrazione regionale le commissione giudicatrici e il segretario sono nominati dal Presidente della Regione.

3. Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.

4. Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti di cui al comma 3.

5. I componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'Assessore regionale per gli enti locali, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana. Gli elenchi sono articolati a livelli regionale e provinciale nonchè, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali.

6. Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado. Nella prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

7. I funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.

8. I consiglieri comunali e provinciali, nonchè gli amministratori degli enti di cui all'articolo 1, non possono par parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza.

9. Nessuno può fare parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso.

10. Gli elenchi saranno messi a disposizione degli enti di cui all'art. 1. Gli enti provinciali e subprovinciali devono utilizzare gli elenchi provinciali.

11. La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni è pubblica ed è resa nota mediante avviso pubblicato all'albo dell'ente. Della stessa verrà data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile.

12. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso.

13. Le nomine dovranno essere notificate entro otto giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 2.

14. Trascorso il termine di cui al comma 12, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale competente provvede, con proprio decreto, alla nomina delle commissioni giudicatrici, scegliendo i relativi componenti mediante sorteggio tra gli iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, garantendo adeguata e preventiva pubblicità secondo modalità che saranno determinate nel decreto di cui all'articolo 6, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente.

15. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al comma 12 ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al comma 14.

16. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti amministrativi sottoposti al controllo della Regione, nominati componenti delle commissioni, sono autorizzati ad assentarsi per partecipare ai lavori delle commissioni.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e settimo dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, si applicano ai concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare quindi duecento candidati, e sempreché il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti da coprire.

2. Il quintuplo dei posti da coprire, di cui al comma 1, va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a concorso, con esclusione di quelli riservati.

3. I candidati interni degli enti aventi diritto a riserva sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive si cui al comma 1.

4. I quiz devono avere contenuto inerente ai posti messi a concorso e devono essere ampiamente pubblicizzati prima della prova preliminare dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1.

Articolo 5

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la presente legge, le prove di esame per i concorsi di cui all'articolo 3 sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'Amministrazione statale.

2. È fatta salvo per le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli.

3. L'Assessore regionale competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli.

Articolo 6

1. Il Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, stabilirà, con proprio decreto, le modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissione, ivi compresi quelli nominati in via sostitutiva dall'Assessore regionale competente, nonchè le modalità di determinazione delle prove di esame, che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia dei temi per le prove scritte sia dei quesiti per le prove orali, ed ogni altra modalità di svolgimento dei concorsi non prevista dalla legge.

Articolo 7

1. I compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi, ivi compreso il segretario, istituite presso l'Amministrazione regionale, sono aumentati del 100 per cento.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvederà alla loro rivalutazione, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche.

3. Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo. La commissione non si applica ai membri delle commissioni nominate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per i componenti ed il segretario di commissioni giudicatrici istituiti presso enti diversi dall'Amministrazione regionale, i compensi non potranno superare quelli previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi dell'Amministrazione regionale.

Articolo 8

1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, è sostituito con i seguenti:

«Qualora nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verifichino per rinunzia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Aministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente alla approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale».

Articolo 9

1. La disposizione di cui all'articolo 8 si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi trentasei mesi.

Articolo 10

1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgeri secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

2. I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

3. Per gli invalidi si applica il criterio del maggiore grado di invalidità.

4. Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni di appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 11

1. I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali indicati all'articolo 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali non contemplati al comma 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Restano, comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 12

1. Le disposizioni della presente legge concernenti i concorsi per le assunzioni ai posti previsti dall'articolo 3 non si applicano alle unità sanitarie locali.

OMISSIS

DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 1992

Determinazione delle modalità per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi degli enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Visto l'articolo 6 della suddetta legge, che demanda al Presidente della Regione la determinazione, mediante decreto, delle modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nonchè delle modalità delle prove d'esame che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia dei temi per le prove scritte, sia dei quesiti per le prove orali e di ogni altra modalità di svolgimento dei concorsi non previsti dalla legge;

Considerato che l'espletamento delle procedure concorsuali è adempimento obbligatorio per gli enti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1991 sopra richiamata;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione delle modalità del sorteggio di cui sopra, nonchè di talune modalità procedurali, limitatamente alle procedure concorsuali degli EE.LL., con riserva di procedere con separato provvedimento per i restanti enti previsti dall'art. 1 della citata legge regionale n. 12/1991;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali reso nella seduta del 30 gennaio 1992;

Decreta:

Articolo 1

In applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, gli enti locali sono tenuti ad adottare il regolamento dei concorsi, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Articolo 2

Nel regolamento di cui all'articolo precedente sono, fra l'altro, indicate, per ciascun concorso, oltre le materie d'esame, le qualificazioni o i titoli professionali che, in relazione a tali materie, si richiedono ai componenti esperti delle commissioni giudicatrici.

Nel caso in cui le materie d'esame, scritte e orali, fossero più di cinque, si procederà ai necessari accorpamenti, attribuendo materie comprese in uno stesso piano di studio scolastico o anche materie tra di loro attinenti, a uno stesso componente con qualificazione professionale tale che le possa ricomprendere.

Le qualificazioni e i titoli professionali dei componenti dovranno trovare riscontro negli elenchi di esperti predisposti dall'Assessore per gli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma quinto, della legge regionale n. 12/1991. Qualora il superiore riscontro non fosse possibile per mancanza dell'elenco corrispondente alla tipologia professionale individuata, se nè darà sollecito avviso all'Assessore per gli enti locali per i provvedimenti conseguenti.

Stralcio delle disposizioni regolamentari di cui al comma precedente, nonchè stralcio del bando di concorso, concernente le materie di esame, sono trasmessi all'Assessore regionale per gli enti locali.

Articolo 3

Il regolamento di cui all'articolo precedente dovrà, inoltre indicare:

— i requisiti e le qualificazioni professionali dei componenti la commissione per la selezione pubblica o la prova pratica di cui all'art. 6, comma sesto, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e le relative modalità di nomina;

— i contenuti della prova d'idoneità o delle sperimentazioni lavorative e i relativi indici di riscontro d'idoneità di cui allo stesso art. 6, comma quarto, del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

— la forma del concorso, cioè se per esami, per soli titoli ed esami;
— le modalità di predisposizione e pubblicizzazione dei quiz di cui all'art. 4, comma quarto, della legge regionale 30 aprile 1991, n.12;
— la misura dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni concorsuali e di quelle per la prova pratica di cui al presente articolo.

Articolo 4

Le graduatorie delle assunzioni obbligatorie nei posti riservati di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/1991 sono formulate dagli uffici dell'ente sotto la vigilanza e la responsabilità del segretario, ferme restando le disposizioni di legge per quanto concerne la prova pratica.

Per i concorsi per soli titoli, previsti dall'art. 5, commi secondo e terzo, della legge regionale n. 12/1991, si dovrà procedere alla nomina della commissione giudicatrice, secondo la modalità previste dal presente decreto.

Articolo 5

Per i concorsi in itinere all'entrata in vigore della legge regionale n. 12/1991, all'individuazione delle qualificazioni professionali dei componenti delle commissioni, in relazione alle materie d'esame previste dal bando e dei corrispondenti elenchi di esperti predisposti dall'Assessore per gli enti locali, provvederà, in applicazione del precedente art. 2, commi secondo e terzo, il legale rappresentante dell'ente con l'assistenza del segretario dell'ente stesso.

Articolo 6

Nel bando di concorso saranno indicati la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio.

Il legale rappresentante dell'amministrazione interessata o un suo delegato, con l'assistenza del segretario della stessa, provvederà al sorteggio, in seduta pubblica, dei componenti della commissione giudicatrice, previa individuazione delle loro qualificazioni professionali, rispettivamente secondo le norme regolamentari o ai sensi dell'art. 5 del presente decreto.

Per i concorsi già banditi, l'amministrazione interessata è tenuta a pubblicare, almeno 15 giorni prima, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio.

Articolo 7

Prima di procedere al sorteggio, il legale rappresentante dell'ente invita due persone maggiorenni del pubblico, indicate dallo stesso pubblico, ad assistere formalmente, quali testimoni, alle operazioni di sorteggio - che avverranno sempre alla presenza del pubblico - e che sottoscriveranno alla fine il relativo verbale.

L'identità dei due testimoni verrà riscontrata mediante idoneo e valido documento di riconoscimento.

In mancanza di pubblico, il segretario invita due dipendenti dell'ente.

Articolo 8

Il sorteggio è effettuato secondo le istruzioni contenute nell'allegato «A» che fa parte integrante del presente decreto. Di esse, nonchè delle disposizioni contenute negli artt. 6, 7 e 8 del presente decreto, verrà data lettura prima di iniziare il sorteggio

Per ciascun componente esperto della commissione verranno sorteggiati, dagli appositi elenchi, 5 nominativi, il primo dei quali effettivo; gli altri, quali supplenti, subentreranno nell'ordine di estrazione, in caso di rinuncia o dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.

In caso di rinuncia o dimissioni per due volte, il componente esperto decade dall'apposito elenco in cui era stato iscritto.

Articolo 9

Esaurite le operazioni di sorteggio, il segretario della amministrazione comunicherà immediatamente all'organo esecutivo della stessa i nominativi, scelti per sorteggio, quali componenti della commissione giudicatrice, con riserva di conferma.

Entro 24 ore successive il segretario comunicherà al domicilio dell'interessato e mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento, l'avvenuta scelta.

La lettera di comunicazione dovrà contenere le seguenti avvertenze:

a)- l'interessato sarà considerato rinunciatario, e quindi sostituito, nel caso che non faccia pervenire all'ente formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione;

b)- l'incaricato e incompatibile con la qualità di consigliere o amministratore dello stesso ente che ha bandito il concorso;

c)- non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali;

d)- l'interessato, per le finalità di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non deve avere subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nella lettera di accettazione gli interessati dichiareranno, sotto la loro responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 10

Acquisite le accettazioni degli interessati, l'organo esecutivo dell'amministrazione provvede, con proprio atto formale; alla loro nomina a componente della commissione giudicatrice contestualmente a quella del segretario, scelto tra i funzionari dell'amministrazione stessa e che abbia titolo di studio e qualifica non inferiore a quelli del posto messo a concorso.

La nomina viene notificata dal rappresentante dell'ente agli interessati unitamente all'avviso di convocazione per la seduta di insediamento, da fissare entro e non oltre 15 giorni dalla data della nomina.

Articolo 11

Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento;

a)- verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all'art. 3, commi secondo, sesto, ottavo e nono, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

b)- eleggere il presidente e il vicepresidente.

Fino all'elezione del presidente la commissione è presieduta dal componente più anziano per età.

Alla verifica dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12/1991 e di eventuali situazioni di incompatibilità si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli art. 20 e 26 della legge n. 15/1968.

Le dichiarazioni, debitamente firmate dagli interessati ed autenticate dal segretario della commissione, fanno parte integrante del verbale di seduta.

Articolo 12

La commissione, nell'eventuale fase preliminare relativa ai quiz, ha poteri di mera vigilanza ai sensi dell'articolo 3, punto 6 della legge regionale n. 2/1988 e quindi essa rimane estranea all'elaborazione dei quiz e ad ogni giudizio di merito che li possa riguardare.

130

Articolo 13

La commissione, per l'espletamento di ciascuna prova scritta, procederà, per ogni seduta cui si riferisce la prova, alla predisposizione di almeno tre temi concernenti le materie, oggetto della stessa.

I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di eguale colore e dimensioni che verranno sigillate e firmate esteriormente, sui lembi di ciascuna, dai componenti della commissione e dal segretario. Il presidente della commissione, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, fa sorteggiare, da uno dei candidati indicato da loro stessi, il tema che formerà oggetto della prova.

Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.

Qualora il concorso preveda l'espletamento di una prova pratica, per la stessa dovranno essere applicate le stesse modalità previste per la prova scritta.

Articolo 14

Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata, la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati.

Tali domande verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.

La commissione dovrà quindi predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono il numero dei candidati da esaminare per ogni seduta, più due.

Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.

I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse - non siglate - di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute.

Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una della buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.

Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante.

Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

Articolo 15

Per quanto non previsto nel presente decreto in materia di svolgimento delle prove d'esame si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione sicilana.

Palermo, 3 febbraio 1992

Allegato «A»

ISTRUZIONE PER IL SORTEGGIO

Il metodo di sorteggio al quale devono ricorrere gli enti interessati è il seguente:

Materiale occorrente

— Un'urna o altro contenitore idoneo non trasparente e supporti di legno (o altro matriale perfettamente identici tra loro su ciascuno dei quali sono iscritti i numeri 1, 2, 3, 4, ...enne.

Modalità di sorteggio

— Per ciascun elenco nell'urna vendono inseriti tanti supporti come sopra numerati, in successione e a cominciare dal n. 1, quanti sono gli iscritti dell'elenco da cui deve essere scelto il componente della commissione.

— Si procede all'estrazione di un numero. Risulterà scelto il componente che avrà nell'elenco lo stesso numero.

— Tutte le suddette operazioni devono essere verbalizzate.

CONCORSI PER SOLI TITOLI - VALUTAZIONE DEI TITOLI

D.A. n. 12 del 3 febbraio 1992

L'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12;

Considerato che l'art. 5 della legge citata dà facoltà agli enti di cui al precedente articolo 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'Assessore degli enti locali;

Ritenuto che la determinazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità;

Visto il parere della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'Assemblea regionale espresso in data 10 dicembre 1991 e del quale si accolgono le modifiche suggerite;

Decreta:

Articolo 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli di cui all'art. 5 della L.R. 30 aprile 1991, n. 12, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%; al 20% e al 20%.

Articolo 2

1. Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:
   a)- nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea:
   punti 48 al titolo di studio richiesto,
   punti 12 ad altro titolo di studio equivalente, o dottorato di ricerca;
   b)- Nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado;
   punti 48 per il diploma richiesto,
   punti 6 per altro diploma equivalente,
   punti 6 per il titolo di studio superiore;
2. Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:
   0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110,
   0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110,
   1,40 per la lode.
   I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
   Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti), tenendo presente il rapporto di 1 a 4.
3. Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito:
   1,56 per ogni punto di voto superiore a 36/60,
   1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60,
   0,96 punti al voto di 60/60.
   I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
   Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.
   Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si precede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Articolo 3

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi, vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

132

Articolo 4

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20).

Essi sono:

a)- titoli di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti; punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4;

b)- abilitazioni all'esercizio professionale per professionisti di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

c)- corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2;

d)- pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino un massimo di punti 2;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:

punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;

pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino a un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente;

e)- idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;

relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti: punti 1 fino a un massimo di punti 5.

Articolo 5

1. Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 1 (20% = punti 20), è così distribuito:

a)- servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;

b)- servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad una massimo di 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quelle del posto cui si concorre.

Articolo 6

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia maggior carico famigliare, valutando secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità, è preferibile il concorrente di età maggiore.

Articolo 7

Il presente decrerto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione.

INDICE

TITOLO I - MODALITA' DI ACCESSO

Capo I - Norme generali Pag. 4

Articolo 1 - Oggetto ... » 4
Articolo 2 - Norme di accesso ... » 4
Articolo 3 - Applicazione di norme ... » 6
Articolo 4 - Requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi ... » 6
Articolo 5 - Inammissibilità ... » 6
Articolo 6 - Titoli valutabili ... » 6
Articolo 7 - Posti disponibili ... » 8
Articolo 8 - Assunzioni ... » 8
Articolo 9 - Riserva di posti ... » 8
Articolo 10 - Posti da ricoprire con procedure concorsuali interne ... » 8

Capo II - Norme generali per i concorsi

Articolo 11 - Bando di concorso ... » 10
Articolo 12 - Contenuto del bando ... » 10
Articolo 13 - Pubblicazione del bando ... » 12
Articolo 14 - Proroga e riapertura dei termini ... » 12
Articolo 15 - Contenuto della domanda ... » 14
Articolo 16 - Regolarizzazione formale della domanda ... » 14
Articolo 17 - Presentazione della domanda ... » 14
Articolo 18 - Imposta di bollo ... » 16

Capo III - Commissione giudicatrice

Articolo 19 - Composizione ... » 16
Articolo 20 - Procedura per la nomina ... » 16
Articolo 21 - Nomina di sottocommissioni ... » 18
Articolo 22 - Funzionamento della commissione ... » 18
Articolo 23 - Compensi ai componenti della commissione ... » 18
Articolo 24 - Conferma e cessazione dall'incarico di componenti della commissione ... » 20
Articolo 25 - Sedute della commissione ... » 22

TITOLO II - PROCEDURE CONCORSUALI SELETTIVE

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 26 - Quiz, prove scritte, pratiche ed orali: adempimenti preliminari ... » 22
Articolo 27 - Concorsi e prove selettive: criteri generali ... » 24

Capo II - Valutazione dei titoli e delle prove di esame

Articolo 28 - Valutazione prova selettiva ... » 24
Articolo 29 - Valutazione delle prove di esame ... » 24
Articolo 30 - Suddivisione punteggio titoli ... » 24
Articolo 31 - Criteri di valutazione dei titoli di studio ... » 26
Articolo 32 - Criteri di attribuzione del punteggio ai titoli di servizio ... » 26
Articolo 33 - Valutazione dei titoli vari ... » 26
Articolo 34 - Valutazione pubblicazioni e altre attività ... » 28
Articolo 35 - Punteggio dei titoli di studio ... » 30
Articolo 36 - Punteggio dei titoli di servizio ... » 30
Articolo 37 - Punteggio dei titoli vari e del curriculum ... » 30
Articolo 38 - Punteggio concorsi interni ... » 30
Articolo 39 - Svolgimento prove a quiz o scritte ... » 32
Articolo 40 - Durata prove a quiz o scritte ... » 32
Articolo 41 - Modalità di espletamento prove scritte ... » 32
Articolo 42 - Adempimenti dei concorrenti e della commissione ... » 34
Articolo 43 - Valutazione delle prove di esame e ammissione alle prove successive ... » 34
Articolo 44 - Modalità svolgimento prova pratica ... » 34
Articolo 45 - Prova orale ... » 36

Capo III - Assunzioni fino al IV livello

Articolo 46 - Disposizioni generali per l'accesso ... » 36
Articolo 47 - Assunzioni tramite uffici del lavoro ... » 36
Articolo 48 - Assunzioni tramite selezione ... » 36
Articolo 49 - Assunzioni fino al IV livello ... » 36

Capo IV - Assunzioni oltre al IV livello
Articolo 50 - Disposizioni generali per l'accesso ... » 38
Articolo 51 - Concorsi per titoli ed esami ... » 38
Articolo 52 - Concorsi per soli titoli ... » 38
Articolo 53 - Candidati interni ... » 38
Capo V - Posti riservati
Articolo 54 - Assunzioni obbligatorie ... » 40
Articolo 55 - Modalità di accesso ... » 40
Articolo 56 - Graduatoria ... » 40
Articolo 57 - Norma transitoria ... » 40
Articolo 58 - Rinvio ... » 40

TITOLO III - GRADUATORIA
Capo I - Formazione della graduatoria finale
Articolo 59 - Graduatoria finale ... » 42
Articolo 60 - Richiesta documenti ... » 42
Articolo 61 - Applicazione delle precedenze e preferenze ... » 42
Articolo 62 - Approvazione della graduatoria ... » 44
Articolo 63 - Unicità e validità della graduatoria ... » 46
Capo II - Nomina
Articolo 64 - Assunzione dei vincitori ... » 48
Articolo 65 - Periodo di esperimento ... » 48
Articolo 66 - Decadenza ... » 48

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 67 - Espletamento dei concorsi in atto (titolo non superiore scuola obbligo) ... » 50
Articolo 68 - Espletamento concorsi in atto (titolo superiore scuola obbligo) ... » 50
Articolo 69 - Osservanza di norme ... » 50
Articolo 70 - Entrata in vigore ... » 50

Allegato A
Modalità di accesso / titolo di studio / prove di esame ... » 53

~~**Allegato B**~~
~~Corrispondenza materie di esame e qualificazioni professionali componenti commissione~~ ... 57

~~**Allegato C**~~
~~Contenuti e indici riscontro prova idoneità e requisiti componenti commissione per la selezione, ex D.P.C.M. 27.12.1988.~~ ... 58

APPENDICE
Norme estratte da Leggi statali ... » 60
Norme estratte da Leggi regionali ... » 70

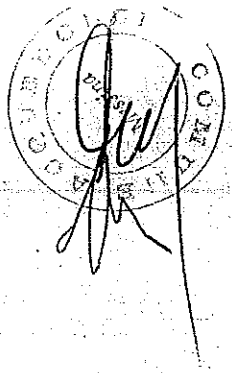

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI.
E' VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE.